390

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta per le autorizzazioni	Pag.	3
Commissioni riunite (I e II)	»	7
Commissioni riunite (III e IV)	»	17
Commissioni riunite (VI e X)	»	42
Giustizia (II)	»	43
Finanze (VI)	»	56
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	59
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	68
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	69
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	70
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	71
Affari sociali (XII)	»	82
POLITICIE DELL'INIONE EUDOREA (XIV)		97

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 44.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federali-		
SMO FISCALE	Pag.	99
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	105
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tri- butaria	»	106
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	»	108
INDICE GENERALE	Pag.	112

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014 .	5
AVVERTENZA	6

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 18 febbraio 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.35.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 gennaio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la relazione introduttiva della collega Garavini e che, avendone fatta richiesta, nella seduta odierna avrà luogo l'audizione dell'interessato.

(Viene introdotto Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti).

Dopo che Ignazio LA RUSSA, Presidente, e Laura GARAVINI (PD), relatore, hanno sinteticamente esposto i fatti oggetto del procedimento penale ed il relativo iter, Amedeo CICCANTI precisa che nelle sue dichiarazioni non ha in alcun modo inteso appellare come « mafioso » Vittorio Sgarbi. Come si desume dal loro tenore letterale, esse sono strettamente legate alla vicenda dello scioglimento del comune di Salemi per infiltrazioni mafiose. Risulta, dunque, oggettivo il coinvolgimento di colui che, al tempo, svolgeva le funzioni di sindaco di quel comune, in una vicenda la cui gravità è descritta in modo ufficiale nel decreto del Ministro dell'interno, peraltro da lui prodotto nell'ambito della sua difesa processuale. Con l'occasione, produce in questa sede anche la relazione, in merito, del prefetto di Trapani (pubblicata nella Gazzetta *Ufficiale* del 20 aprile 2012).

Ricorda, inoltre, di aver espresso le proprie opinioni nel corso di un'iniziativa del proprio partito: la sua critica riguardava una manifestazione di natura privata svolta nel comune di San Benedetto del Tronto, cui aveva partecipato il sindaco, nella quale riteneva assolutamente inopportuno che fosse invitato – per le ragioni suddette – lo stesso Vittorio Sgarbi.

Per i profili concernenti l'operatività della prerogativa costituzionale da lui invocata, ricorda alcuni suoi atti parlamentari tipici che testimoniano il suo impegno politico di contrasto al fenomeno mafioso. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge n. 992 della XVI legislatura, di cui era cofirmatario, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa. Inoltre, unitamente ad altri colleghi del suo Gruppo, ha presentato una interpellanza urgente (la n. 2-01155 del 12 luglio 2011) e una interrogazione a risposta immediata (la n. 3-02588 del 6 novembre 2012), entrambe riferite all'azione di contrasto del fenomeno mafioso e di rafforzamento degli istituti di sequestro e confisca dei beni della criminalità organizzata.

Maino MARCHI (PD) chiede delucidazioni in ordine ai contenuti dell'iniziativa legislativa richiamata.

Amedeo CICCANTI precisa che il progetto di legge era finalizzato a rafforzare l'efficacia delle misure normative al tempo vigenti in tema di scioglimento di quei consigli comunali e provinciali in cui la criminalità organizzata assume il controllo delle attività amministrative. In particolare, inaspriva le sanzioni e interveniva sul sistema degli appalti, della gestione dei beni sequestrati, dei poteri di controllo del prefetto e dell'ineleggibilità dei componenti dei consigli. Si tratta di tematiche connesse in modo evidente alle posizioni critiche da lui espresse nelle occasioni che hanno poi costituito oggetto del giudizio penale.

Conclusivamente, invita la Giunta a valutare l'anomalia, da lui già evidenziata in una nota trasmessa al presidente La Russa, di una ordinanza del tutto priva di motivazione, quale risulta essere quella relativa al caso di specie. Il Giudice per le indagini preliminari, senza giustificare le ragioni per le quali ritiene di aderire all'istanza della procura della Repubblica di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, si limita ad investire la Camera di tale deliberazione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, osserva preliminarmente che l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 fissa come presupposti per l'adozione dell'ordinanza con cui si trasmettono gli atti alla Camera competente l'eccezione di parte e il non accoglimento della medesima. Non sussiste, dunque, alcun obbligo per il giudice che non sia quello di sospendere il procedimento. Né la Giunta è chiamata a verificare se vi sia un'adeguata motivazione o a decidere sulla base delle ragioni addotte dal magistrato in sede di ordinanza. Al contrario, come si è verificato anche di recente, l'Istituzione parlamentare si attiva in caso di violazione degli obblighi di trasmissione degli atti e di conseguente sospensione del procedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che le argomentazioni del presidente trovino conferma anche nella previsione del citato articolo 3, secondo cui il magistrato può, anche d'ufficio, ritenere applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione al caso oggetto della sua cognizione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, invita il collega Ciccanti a valutare l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione con Vittorio Sgarbi, che – anche in ragione delle esperienze personali di quest'ultimo e della sua frequentazione delle aule giudiziarie spesso nella veste opposta rispetto a quella attuale – potrebbe evitare il prosieguo dell'esame presso la Giunta. Ricorda, infatti, che in questa sede non si svolge alcuna valutazione di merito, ma si concentra il giudizio esclusivamente sulla sussistenza del nesso tra la funzione parlamentare e le opinioni espresse.

Amedeo CICCANTI ribadisce di aver espresso opinioni legate su un piano oggettivo e soggettivo al suo impegno politico, peraltro esplicitatosi in atti parlamentari tipici, e di non aver inteso in alcun modo rivolgere specifiche accuse a nessuno, se non legate ad un dato meramente oggettivo quale era lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Salemi.

In ragione di tale convincimento, non ha ritenuto di assumere iniziative volte a ottenere il ritiro della querela.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, specifica che il suo invito ad una composizione bonaria della lite risponde esclusivamente all'esigenza di evitare un procedimento parlamentare in cui – non assumendo alcun rilievo la natura non offensiva delle espressioni, ovvero la loro rilevanza penale, di cui egli stesso dubita – l'esito dipende esclusivamente dal riconoscimento del loro legame con le funzioni parlamentari, nell'accezione, ormai consolidata, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

(Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che la Presidenza della Camera, con lettera del 26 gennaio 2015, ha richiesto alla Giunta elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione elevato dal Tribunale di Prato e dichiarato ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 286 del 2014.

Il termine per la costituzione della Camera dei deputati nel giudizio scadrà il prossimo 14 marzo.

Il conflitto riguarda la deliberazione parlamentare del 28 novembre 2012 con cui l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta di dichiarare che ai fatti oggetto del procedimento civile intentato dal SIOR (Sistema integrato degli ospedali regionali) nei confronti del senatore Lucio Barani, deputato all'epoca dei fatti (di cui al doc. IV-quater, n. 23 – XVI legislatura) sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricorda che, nella XVI legislatura, la Giunta per le autorizzazioni e l'Assemblea si sono pronunciate – con votazione a maggioranza e l'astensione del PD – nel senso della insindacabilità.

Nella relazione della Giunta - oltre ad evidenziare l'analogia con l'altro procedimento riguardante Barani, concluso anch'esso con la delibera di insindacabilità si evocano specifiche attività parlamentari idonee a supportare il nesso funzionale con le dichiarazioni extra moenia. In primo luogo, in qualità di membro della Commissione monocamerale d'inchiesta sugli errori in campo sanitario, il parlamentare ha avuto un vivace scambio di battute in occasione dell'audizione di Enrico Rossi, in qualità di assessore della Regione Toscana e di coordinatore degli assessori regionali alla sanità, svoltasi il 17 novembre 2009; sempre in qualità di componente della citata Commissione egli ha svolto una dichiarazione di voto sulla relazione approvata dalla medesima Commissione il 15 febbraio 2012. In precedenza, il 13 ottobre 2010, l'allora deputato Barani aveva presentato un'interrogazione (la 3585) nella quale sollevava il problema del deficit della ASL di Massa e Carrara, poi svolta in nella seduta della Commissione affari sociali del successivo 14 ottobre 2010.

Nella relazione della Giunta si evidenzia che « in chiave decisiva, occorre riferire che il 12 aprile 2011, il deputato Barani depositava presso varie procure della Repubblica della Toscana e poi anche presso la predetta Commissione d'inchiesta un esposto – acquisito agli atti dell'inchiesta parlamentare medesima in cui denunziava quelle che sono a suo avviso le criticità e le opacità della gestione del SIOR e – proprio nelle pagine dell'esposto – ipotizza la possibilità di infiltrazioni mafiose.

Pur non essendo un atto parlamentare tipico, l'atto depositato presso gli uffici della

Commissione d'inchiesta – per sottoporlo all'attenzione del suo presidente e della Commissione nel suo insieme – è certamente un atto parlamentare c.d. atipico, idoneo a offrire la copertura dell'insindacabilità parlamentare. In tal senso la giurisprudenza costituzionale è assai chiara, a partire dalla sentenza n. 219 del 2003 e poi con le sentenze 298 del 2004 e 223 del 2005 ».

Con ordinanza del 17 dicembre 2014 il Tribunale di Prato ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo che nella specie non risulta provato il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e gli atti indicati dalla Camera dei deputati.

Le motivazioni sono così sintetizzabili. La mera comunicazione « per conoscenza » al Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta di un esposto inviato a più Procure della Repubblica non può costituire un atto, sebbene atipico, della funzione parlamentare; inoltre non tutte le dichiarazioni contestate all'on. Barani sono successive alla data di comunicazione dell'esposto. In più, il testo dell'interrogazione corrisponde solo parzialmente alle dichiarazioni *extra moenia*.

Non può riconoscersi il nesso funzionale, per il notevole periodo di tempo intercorso, tra le dichiarazioni contestate (risalenti al marzo e al maggio del 2011) e la discussione della relazione della Commissione (5 febbraio 2012), né può assumere rilevanza – per la genericità di quanto affermato – quanto dichiarato nel corso dell'audizione di Enrico Rossi.

Evidenzia, infine, che i fatti all'origine del procedimento civile sono, per alcuni tratti, assimilabili a quelli relativi ad un diverso giudizio anch'esso riguardante Barani e pendente dinanzi alla Corte costituzionale, in cui la Camera si è costituita. Nel preannunciare che essa sarà posta in votazione nella prossima seduta, ritiene comunque utile formulare fin d'ora la sua proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.

È una proposta ispirata al principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire alla Presidenza propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – sia opportuno che la Giunta stessa si pronunci sempre per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. È suo convincimento, infatti, che solo partecipando al giudizio la Camera possa rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di poter disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.

Pur prendendo atto che, in questa legislatura, si è invece ritenuto di valutare nel merito le ragioni della costituzione in giudizio della Camera dei deputati nel caso di specie, reputa la sua posizione più coerente con la funzione che la Giunta è chiamata a svolgere in questo ambito.

Come preannunciato, il seguito è dunque rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

7

7

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

SOMMARIO

ΔTTI	DEI	GOVERNO:

Variazioni nella composizione della I Commissione
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (Esame
e rinvio)

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazioni nella composizione della I Commissione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Movimento 5 Stelle, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Andrea Cecconi.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Atto n. 136.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite I e II avviano oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; il termine per l'espressione del parere è il 23 febbraio prossimo.

Comunica, quindi, che il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il senatore Giacomo Stucchi, ha trasmesso alla Presidenza, in data 10 febbraio 2015, una lettera in cui, a nome di tutti i componenti del Comitato, richiama l'attenzione « sul fatto che lo schema, a partire dal titolo, adotti il termine « *intelligence* » che, tuttavia, ad una più attenta disamina, potrebbe creare confusioni ed ambiguità ».

Nella lettera si rileva che – se è pur vero che l'articolo 1, comma 3, lettera g) fa rientrare nell'operazione di intelligence criminale le attività informative e di analisi espletate dalle Forze di polizia al di fuori del procedimento penale e che l'ar-

ticolo 2, comma 3, precisa che il provvedimento non si applica agli Organismi di informazione e sicurezza facenti parte del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE e AISI), nonché al Reparto informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa – mentre l'attività di intelligence, in ambito europeo, ricade sotto l'operato delle Forze di polizia, il termine «intelligence», in ambito nazionale, designa un'attività a cui è preposto esclusivamente, in virtù del dettato della legge n. 124 del 2007, il sistema di informazione per la sicurezza composto, in particolare, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), nonché il RIS. Per tale ragione viene reputato opportuno che « le Commissioni riunite valutino l'esigenza di richiedere al Governo una più attenta considerazione sull'utilizzo, laddove esso ricorra nel testo, del termine « intelligence ».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore per la I Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato all'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, volta a consentire di reimpostare la cooperazione di polizia utilizzando i canali di comunicazione esistenti con l'introduzione di una procedura unica e di termini stringenti per lo scambio di informazioni.

Precisa quindi che, come relatore per la I Commissione, si soffermerà sulle disposizioni recate dal Capo I, dopo aver svolto una illustrazione più generale sulle disposizioni di delega legislativa relative allo schema di decreto legislativo in esame e sul quadro normativo, nazionale e dell'Unione europea, in cui si inserisce il provvedimento.

Al riguarda, rileva che l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 (cosiddetta « Iniziativa svedese » in quanto derivante da una proposta del governo svedese) relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* in ambito europeo è

stata disposta dall'articolo 6 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), che ha delegato il Governo a darvi attuazione, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) che prevedeva analoga delega al Governo, cui non è stata mai data attuazione.

La citata decisione quadro prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi entro il 19 dicembre 2008. Peraltro, in base alle disposizioni del Trattato di Lisbona (Protocollo n. 36), fino al termine del periodo transitorio (1º dicembre 2014), relativamente agli atti adottati nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro (come quello in esame) non erano disponibili meccanismi coercitivi nei confronti degli Stati membri inadempienti. A partire dal 1º dicembre 2014, invece, la Commissione europea ha facoltà di avviare procedure di infrazione (ex articolo 258 TFUE) e la Corte di Giustizia ha piena competenza nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Evidenzia che il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge di delegazione europea 2013 è pertanto quello di sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge (12 novembre 2014), ossia entro il 12 maggio 2015.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il contenuto dello schema di decreto legislativo è riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *l*) e *h*) della Costituzione.

Allo schema in esame sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e l'analisi si impatto della regolamentazione (AIR). È inoltre allegata una tabella di concordanza tra la decisione quadro e la legislazione nazionale, tra cui la legge di delega.

In merito al rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, ricorda che ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 156 del 2014, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/960/GAI, il Governo deve attenersi - oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g) della legge n. 234 del 2012 (che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) - anche agli specifici principi e criteri direttivi dettati dalla legge: prevedere che per « autorità competente incaricata dell'applicazione della legge » debbano intendersi le forze di polizia, come definite dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, ovvero la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza; prevedere che per « indagine penale », « operazione di intelligence criminale » e « informazioni e/o intelligence » debbano intendersi le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere b), c) e d) della decisione quadro; prevedere che per « reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo » debbano intendersi i reati previsti dalla legge n. 69 del 2005, di attuazione nel nostro ordinamento del mandato d'arresto europeo, agli articoli 7 e 8 nonché i reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali; stabilire modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro; prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence

nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence; determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro; valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto; prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine: stabilire, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence; prevedere che, fatti salvi i casi indicati dall'articolo 3, paragrafo della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro; stabilire che, quando le informazioni o l'intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro; prevedere che, nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera i).

La citata decisione quadro si inserisce quindi nell'ambito di un assetto normativo relativo alla cooperazione di polizia tra i Paesi dell'Unione europea realizzato attraverso l'utilizzo di diversi strumenti di cooperazione ciascuno dei quali consente di richiedere dati riguardanti alcune specifiche tipologie di reati o fenomeni criminali ed è caratterizzato da specifiche procedure per lo scambio dei dati.

In tale ambito si è sviluppato un Modello europeo di scambio di informazioni (European Information Exchange Model – EIXM) basato principalmente sul Trattato di Prüm del 2005 (ratificato dall'Italia con la legge 30 giugno 2009, n. 85) e, appunto, sull'iniziativa svedese. Del modello fa parte anche la raccolta dei dati dei passeggeri dei voli aerei (Passenger Name Record -PNR) tuttora in fase di proposta. Tra gli interventi più recenti, ricorda la comunicazione La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura (COM(2010)673), presentato dalla Commissione europea il 22 novembre 2010, come previsto nel programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014 e secondo le linee guida deliberate dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010. Tra le tre aree di azione individuate dalla strategia per il contrasto alle reti criminali internazionali, al primo posto c'è l'individuazione e lo smantellamento delle reti criminali, attraverso il miglioramento della raccolta e dello scambio di informazioni.

I canali di comunicazione utilizzati per lo scambio di informazioni transfrontaliero sono basati, in ogni Stato membro, su unità nazionali che utilizzano uno specifico strumento di comunicazione. Tra i principali giova richiamare: gli uffici SI-RENE (Supplementary Information Request at National Entry); le unità nazionali di Europol; gli uffici centrali nazionali Interpol, come definiti dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge nell'UE: il modello europeo di scambio di informazioni (EIXM), del 7 dicembre 2012 (COM(2012) 735 final).

In merito ai documenti all'esame dell'UE in questa materia, menziona la proposta di regolamento COM(2013)173, presentata il 27 marzo 2013 dalla Commissione europea, volta a fornire un nuovo quadro giuridico a Europol. In particolare la proposta mira a rendere l'Ufficio europeo di polizia (Europol) più efficace nelle attività di raccolta e analisi delle informazioni e nella condivisione di tali analisi con gli Stati membri. La proposta realizza

inoltre quanto previsto nei Trattati in materia di controllo democratico da parte del Parlamento europeo associato con i Parlamenti nazionali: il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, secondo la proposta, saranno consultati sul programma di lavoro strategico pluriennale di Europol; infine sia il Parlamento europeo che i Parlamenti nazionali riceveranno ogni anno informazioni attraverso le relazioni annuali di attività e i conti definitivi, oltre alle valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti generali di situazione.

Il quadro giuridico di Eurojust è inoltre in via di ridefinizione con la proposta di regolamento COM(2013)535 presentata dalla Commissione europea nel luglio del 2013.

I più importanti obiettivi perseguiti con la proposta di riforma di Eurojust sono: aumentare l'efficienza di Eurojust fornendo una nuova struttura di governance; migliorare l'efficacia operativa di Eurojust definendo in modo omogeneo lo status e i poteri dei membri nazionali; prevedere un ruolo per il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con il Trattato di Lisbona; garantire che Eurojust cooperi strettamente con la Procura europea, una volta che questa sarà istituita.

La proposta è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee: in particolare il Consiglio Giustizia e affari interni del 4-5 dicembre 2014 ha raggiunto un approccio generale parziale sulla proposta (con esclusione del parti relative al coordinamento con l'istituenda Procura europea e alla disposizioni in materia di protezione dei dati personali).

È infine all'esame delle Istituzioni legislative europee una proposta di direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, volta a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI. La proposta fa parte di un pacchetto normativo che include anche una proposta di rego-

lamento COM(2012)11, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), volta a sostituire la direttiva 95/46/CE). Inoltre la proposta di direttiva sul Passenger Name Record (PNR) - uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi COM (2011)032, è stata presentata dalla Commissione europea il 2 febbraio 2011 ed è all'esame delle istituzioni UE; essa prevede che i vettori aerei forniscano agli Stati membri dell'UE i dati dei passeggeri che entrano o lasciano il territorio dell'Unione, garantendo al tempo stesso un alto livello di tutela della privacy e dei dati personali.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, segnala come il Capo I contenga disposizioni di carattere generale, attinenti principalmente agli obiettivi del decreto, e l'introduzione di norme definitorie. Finalità del decreto, enunciata all'articolo 1, comma 1, è quella di semplificare lo scambio di informazioni e di *intelligence*. Come riportato nella relazione illustrativa, lo scambio di informazioni è considerato elemento essenziale per una più incisiva cooperazione nel contrasto ai fenomeni delinquenziali più pericolosi, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'oggetto del decreto, esso riguarda – ai sensi dell'articolo 2 – le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento di indagini penali, ossia di indagini connesse con un procedimento penale, oppure di operazioni di *intelligence* criminale, ossia operazioni compiute prima dell'avvio di un procedimento penale, a scopo di prevenzione.

In particolare, il decreto distingue tra informazioni scambiate su richiesta (disciplinate dai successivi articoli 3-6 del Capo II) e quelle trasmesse spontaneamente (di cui all'articolo 16 del Capo IV), sottoposte a procedimenti diversi.

La richiesta deve essere finalizzata all'individuazione, alla prevenzione e all'indagine su un reato, in base all'articolo 3.

Inoltre, in ossequio alla direttiva, non viene introdotto alcun obbligo da parte delle autorità competenti di acquisire e conservare informazioni per il solo fatto che ne viene fatta formale richiesta (articolo 2, comma 2). L'obbligo di condivisione riguarda le informazioni già detenute (anche se è prevista la possibilità di diniego in presenza di motivi tassativamente individuati, quali il segreto di stato, articolo 9), anche se nulla vieta l'acquisizione di tali dati ai fini della loro trasmissione.

Per quanto riguarda i soggetti tenuti a trasmettere e a richiedere le informazioni (le « Autorità nazionali competenti: le forze di polizia autorità nazionali competenti »), essi sono individuati nelle forze di polizia (articolo 1, comma 1 e 3, comma 1), come indicato nella legge delega. Sono espressamente esclusi i servizi di informazione e sicurezza (articolo 2, comma 3) come del resto previsto dalla decisione quadro. La disposizione fa riferimento espressamente alle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza) restando così escluse le forze di polizia di cui al secondo comma del medesimo articolo 16 (Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

Sottolinea quindi che il decreto si applica non solamente nei confronti dei Paesi dell'Unione europea (articolo 1, comma 1), ma anche dei Paesi associati all'acquis di Schengen, che attualmente sono Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein (articolo 2, comma 5). Le informazioni sono scambiate anche con Europol, operativa dal 1999, e Eurojust, istituita nel 2002 (articolo 2, comma 4).

Inoltre, le disposizioni del decreto non pregiudicano l'applicazione di accordi o intese sottoscritte con altri Paesi, anche non appartenenti all'Unione, in materia di reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, purché queste non siano in contrasto con la decisione quadro (articolo 1, comma 2). I commi 3 e 4 dell'articolo 1 recano le definizioni degli istituti e fattispecie disciplinate dal provvedimento.

Riguardo alla definizione del catalogo dei reati per i quali si applica la decisione quadro sullo scambio di informazioni, si tratta dei « reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo », individuati in quelli di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione quadro, e in quelli connessi per realizzare il furto di identità relativo ai dati personali.

Per quanto concerne il catalogo dei reati previsto dalla legge sul mandato d'arresto europeo, si tratta (articolo 8 della legge 69 del 2005) di tutti i reati puniti con pena detentiva pari o superiore a 3 anni, nonché – a prescindere dalla pena edittale - di una serie di delitti espressamente richiamati (tra i quali si ricordano, a titolo di esempio, l'associazione a delinquere, i delitti contro la personalità dello Stato, i delitti di tratta di persone, di sfruttamento sessuale dei minori, di traffico di stupefacenti o di armi o di materiale radioattivo, i delitti contro la pubblica amministrazione, i delitti informatici, i delitti contro l'ambiente, i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la truffa e il furto, la ricettazione di veicoli rubati, i delitti contro la persona come l'omicidio, le lesioni gravi o le mutilazioni genitali femminili).

La legge delega (articolo 6, comma 3, lettera *a*), numero 3)) richiede che l'applicazione della decisione-quadro sia riferita anche ai reati « connessi al furto di identità relativo ai dati personali ».

Ricorda quindi che per una definizione del furto di identità nel nostro ordinamento occorre fare riferimento all'articolo 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, in base al quale con questa espressione s'intende: *a)* l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria

identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione può riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto; b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identità mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).

Recentemente, l'articolo 9 del decretolegge n. 93 del 2013 ha modificato la fattispecie di frode informatica, prevista dall'articolo 640-ter del codice penale, introducendovi una aggravante per il fatto commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. L'articolo 640-ter del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Il legislatore non ha dunque introdotto un'autonoma fattispecie penale relativa al cosiddetto furto dell'identità digitale, ma ha previsto che la sostituzione di tale identità possa rappresentare un'aggravante del delitto di frode informatica.

Lo schema di decreto legislativo non riprende l'espressione della legge delega ma fa riferimento ai reati « commessi per realizzare il furto di identità relativo ai dati personali »; il Governo ha dunque scelto di considerare il furto di identità come fine cui tendono altri reati, e non come mezzo. In proposito, rileva peraltro considerato che, nonostante la nuova formulazione usata dal Governo, il campo d'applicazione della disciplina dello scambio di informazioni resta sul punto del furto dell'identità può apparire non del tutto definito.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore per la II Commissione, soffermandosi sulle disposizioni contenute nei Capi dal II al VI, osserva che il Capo II disciplina in concreto le modalità attraverso le quali le forze di polizia italiane presentano richiesta di informazioni alle autorità competenti di altri Paesi. Il successivo Capo III, viceversa, disciplina le procedure di richiesta da parte delle autorità di altri Paesi all'Italia.

In particolare, l'articolo 3 individua i soggetti competenti e i presupposti della richiesta di informazioni. I soggetti competenti alla formulazione della richiesta sono le autorità nazionali competenti, ossia, come si è detto, le forze di polizia.

L'articolo 4 (che corrisponde agli articoli 5 e 6 della decisione) reca le modalità di presentazione della richiesta di informazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda i destinatari della richiesta, il decreto distingue tra una procedura ordinaria e una di urgenza.

L'articolo 5, che corrisponde ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8 e all'articolo 9 della decisione quadro, recepisce il principio che le informazioni ricevute dallo Stato italiano sono utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono richieste e disciplina le eventuali deroghe a tale principio.

Analoghe disposizioni, valide per le informazioni trasmesse dall'Italia ad altro Paese, sono recate dall'articolo 14. Ai sensi del comma 1, si pone l'obbligo per le forze di polizia italiane di utilizzare le informazioni ricevute dagli altri Paesi esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta. A tale principio sono poste due eccezioni: in presenza di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; in presenza di sopraggiunti motivi, diversi da quelli indicati nella richiesta, ma in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Paese che fornisce le informazioni (comma 2).

In ogni caso, deve essere garantita la riservatezza delle informazioni, quando questo sia richiesto dallo Stato membro in relazione alla segretezza delle indagini. Inoltre, le eventuali e ulteriori condizioni e restrizioni che le legislazioni possono imporre (come previsto dalla decisione quadro all'articolo 8, paragrafo 4) sono derogabili (comma 3) esclusivamente in presenza di obblighi di informazione, sanciti da disposizioni del nostro ordinamento, nei confronti dei seguenti soggetti: Parlamento (e, quindi, anche le Commissioni di inchiesta); Autorità giudiziaria; organismi indipendenti, istituiti per legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorità nazionali competenti (ossia sulle forze di polizia). Tale ultima fattispecie, prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro, non sembra avere riscontro nell'ordinamento italiano. Tuttavia, in presenza di tali obblighi di informazione le autorità italiane devono acquisire il parere delle autorità che hanno fornito le informazioni.

L'articolo 6 disciplina l'utilizzabilità delle informazioni così acquisite da Stati esteri nell'ambito di procedimenti penali interni. Si precisa comunque che non sono mai utilizzabili nel procedimento penale, anche se acquisite con rogatoria, le prove che si siano formate all'estero senza che all'indagato/imputato sia stato possibile, in tale sede, esercitare i propri diritti di difesa (comma 3). Con questa disposizione il Governo dà attuazione a quanto prescritto dalla legge delega (articolo 6, comma 3, lettera e)), ovvero alla richiesta di « valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti ». Per l'eventuale utilizzabilità di tali prove, occorre dunque che l'interessato abbia avuto la possibilità giuridica di esercitare diritti e facoltà difensive nella sede estera di loro formazione o acquisizione.

Il capo III dello schema di decreto disciplina la richiesta di informazioni o *intelligence* avanzata da parte di altro Stato membro o associato Schengen nei confronti delle competenti autorità italiane.

Al suo interno, la sezione I è dedicata alle condizioni di ammissibilità della richiesta. La prima condizione, di tipo soggettivo, è rappresentata dal fatto che la richiesta di informazioni deve provenire dall'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge o dal punto di contatto dello Stato membro (articolo 7).

Per quanto riguarda le condizioni di tipo oggettivo, lo schema di decreto dispone che le informazioni suscettibili di essere comunicate devono essere nella disponibilità delle autorità nazionali competenti, anche se acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta.

Viene inoltre specificato che le autorità italiane non sono tenute a comunicare informazioni destinate ad essere utilizzate come prove nell'ambito di un procedimento giudiziario, né, d'altra parte uno Stato membro può liberamente utilizzare le informazioni comunicate come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in quanto è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello Stato informatore, disciplinata ai sensi del successivo articolo 15 (articolo 8).

L'articolo 9 individua i casi in cui le autorità nazionali competenti possono rifiutare la comunicazione delle informazioni richieste da un altro Stato. Il diniego è ammesso quando: sussiste il segreto di Stato sulle informazioni o intelligence richiesti; pur non sussistendo il segreto di Stato, le informazioni sono suscettibili, se comunicate, di recare un danno per la sicurezza della Repubblica; sussiste il segreto relativo allo svolgimento di indagini penali; pur non sussistendo il segreto istruttorio, vi sono fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni possa recare pregiudizio al buon esito di un procedimento penale o di un'operazione di intelligence criminale o, comunque, l'incolumità o la sicurezza delle persone; le informazioni siano state comunicate all'autorità italiana da un altro Stato con specifici vincoli di utilizzabilità e conoscibilità (cosiddetto vincolo di specialità), a meno che detto Stato non abbia dato preventiva autorizzazione alla comunicazione delle medesime informazioni da parte dell'autorità italiana al Paese richiedente; sussistono ragioni di fatto per ritenere che le informazioni siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono stati richiesti; la richiesta di informazioni riguarda un reato per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno. La richiesta di informazioni si riferisce ai nomi degli informatori degli organi di polizia giudiziaria o dei servizi di informazione e sicurezza (ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura penale, posto a difesa del cosiddetto segreto d'ufficio, il giudice non può obbligare la polizia e i servizi a rivelare i nomi dei propri informatori).

La sezione II disciplina il procedimento da seguire in caso di richiesta di informazioni o *intelligence* alle autorità italiane.

In particolare, l'articolo 10 subordina la risposta delle autorità nazionali al rispetto di alcune forme della richiesta (che deve essere inoltrata attraverso i canali previsti dall'UE o dagli accordi internazionali e mediante idoneo formulario) e all'esplicitazione dei suoi fondamenti (in particolare, dovranno essere motivate le finalità della richiesta di informazioni). Tutti i contatti saranno tenuti dalle forze di polizia, in quanto autorità nazionali competenti, e dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, in quanto punto di contatto nazionale.

L'articolo 12 delinea una procedura speciale in base alla quale la risposta è trattata dal Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero, ed è data entro otto ore.

Gli articoli 14 e 15 attengono all'utilizzazione, da parte dello Stato estero richiedente, delle informazioni acquisite in Italia.

In particolare, l'articolo 14 stabilisce che le informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite (che, si ricorda, devono essere esplicitate nella richiesta), nonché, eventualmente, per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.

Inoltre, in relazione a informazioni attinenti ad un procedimento penale in corso o ad operazioni di intelligence criminale in corso, le autorità nazionali potranno imporre alle autorità richiedenti particolari cautele e riservatezza nell'uso delle informazioni trasmesse, delle quali potranno anche chiedere conto. Se le informazioni acquisite in Italia dovranno essere utilizzate come prove in un procedimento penale nello Stato membro richiedente, in base all'articolo 15 l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'autorità giudiziaria (e non dalla polizia o dal dipartimento di PS), con gli strumenti previsti dalla cooperazione giudiziaria; ciò a meno che l'esigenza probatoria non fosse già stata esplicitata al momento della richiesta di informazioni e dunque considerata in sede di risposta.

L'articolo 16, in via speculare a quanto stabilito dall'articolo 7 della decisione quadro, prevede in quali ipotesi le competenti autorità nazionali di polizia possono procedere di propria iniziativa allo scambio di informazioni con le omologhe autorità straniere.

Il Capo V – in attuazione dell'articolo 6, comma 3, lettera *f*) della norma di delega – detta disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificando – all'articolo 17 – che i dati trattati in attuazione del decreto legislativo sullo scambio di informazioni e *intelligence* devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alle indagini penali e alle operazioni di *intelligence* criminale.

Si applicano le disposizioni del Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) relative al trattamento dati da parte delle forze di polizia (articoli da 53 a 57) e si individuano nelle forze di polizia e nel Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno i titolari dei trattamenti (articolo 18).

L'articolo 19 disciplina la procedura da seguire in presenza di informazioni errate, ovvero quando le autorità nazionali competenti si accorgono che i dati trasmessi all'estero, ovvero i dati ricevuti da altro Stato membro, sono inesatti. In entrambi i casi, le autorità nazionali (polizia o Dipartimento di PS) devono, senza ritardo, informare le autorità estere e provvedere alla cancellazione delle informazioni.

L'articolo 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali, effettuati nel contesto disciplinato dallo schema di decreto, i diritti previsti dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981 relativamente alle attività effettuate attraverso il CED (Centro elaborazione dati) Interforze, ossia la banca dati delle forze di polizia. La disposizione prevede che tali diritti sono esercitati previa apposita istanza alla autorità nazionali competenti, con la quale l'interessato può chiedere che dell'esercizio dei diritti venga data evidenza con l'apposizione di un'apposita indicazione. Dell'istanza viene data comunicazione all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda le modalità tecniche di archiviazione dei dati, l'articolo 21 rimanda alle disposizioni del Codice della privacy che regolano la sicurezza dei dati e dei sistemi ma stabilisce anche che tanto la polizia quanto il Dipartimento di PS debbano registrare, per quanto di rispettiva competenza, le comunicazioni di informazioni o *intelligence* in appositi « file di log ».

Con l'espressione « file di log » dovrebbero intendersi dei documenti che risiedono sui *server* e nei quali, ad ogni collegamento, vengono scritte informazioni relative alla visita dell'utente (IP *address*, data, ora, pagina richiesta, se la pagina è stata correttamente inviata e le sue dimensioni).

L'articolo 26 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni competenti devono provvedere all'attuazione delle disposizioni con le risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla disposizione di delega (articolo 6, comma 4, della legge n. 154 del 2014).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore per la I Commissione, considerato che il termine per il parere scade il prossimo lunedì 23 febbraio e che nelle prossime giornate è prevista un'attività molto intensa in Assemblea, ciò che ren-

derebbe difficoltoso lo svolgimento dei necessari approfondimenti da parte dei componenti delle Commissioni competenti sul provvedimento in oggetto, chiede al rappresentante del Governo, anche a nome del relatore per la II Commissione, la disponibilità a consentire che le Commissioni esprimano il parere di competenza entro mercoledì 25 febbraio.

Il viceministro Filippo BUBBICO accede alla richiesta avanzata dai relatori,

assicurando la disponibilità del Governo ad attendere fino a mercoledì 25 febbraio per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013. Doc. LXVII, n. 2 (Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento	
e rinvio)	17
ALLEGATO 1 (Testo depositato dal relatore Alli)	30
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Esame e rinvio)	23
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (Seguito dell'esame e rinvio)	27
ALLEGATO 2 (Proposta di testo base presentata dai relatori)	35

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013. Doc. LXVII, n. 2.

(Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del documento in titolo.

Elio VITO, presidente, ricorda che l'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990 prevede che il Governo presenti al Parlamento la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché l'obbligo del Governo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari sui contenuti della relazione stessa entro trenta giorni dalla trasmissione. Fa presente, quindi, che la Relazione riferita al 2013 è stata trasmessa al Parlamento il 18 giugno scorso e che, a seguito delle richieste avanzate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le Commissioni III e IV hanno convenuto di avviarne la discussione, per le parti di relativa competenza.

Paolo ALLI (AP), relatore per la III Commissione, sottolinea che la Relazione in titolo costituisce un documento di particolare rilievo per le Commissioni affari esteri e difesa in quanto fa il punto sulle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, così come disciplinate dalla legge n. 185 del 1990 e dal successivo decreto legislativo n. 185 del 2012. In merito ai profili inerenti gli ambiti di competenza della Commissione affari esteri, evidenzia che il quadro normativo di riferimento in questi anni è stato coerentemente modificato e si accinge ad essere ulteriormente innovato con l'adozione di un nuovo testo regolamentare per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Preannunzia, quindi, la trattazione in primo luogo del sistema di governance nel settore del controllo dell'importazione e dell'esportazione degli armamenti. A partire dal 1999 spetta, infatti, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dello Sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Richiama che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni di materiali di armamento) espleta la propria attività autorizzativa orientando la stessa alle valutazioni delle competenti Direzioni generali, geografiche e tematiche, che assicurano un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento.

In tale attività l'Autorità nazionale UAMA ha fatto altresì riferimento agli orientamenti e agli sviluppi registrati nei pertinenti fora internazionali (ONU, UE, OSCE, Intesa di Wassenaar), nonché alle relative implicazioni di tali decisioni sulla legge n. 185 del 1990, come l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani. Richiama, altresì, le complesse attività tecnico-diplomatiche svolte dall'intesa di Wassenaar (che ha la sua sede a Vienna ed alla quale aderiscono 41 Paesi, a seguito dell'ingresso del Messico nel 2012 quale nuovo membro del Regime) che mirano ad armonizzare e a rendere sempre più trasparenti le politiche d'esportazione e di controllo degli Stati aderenti a tale regime, con il precipuo obbiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio, nonché i rischi di diversione e di riesportazione non autorizzata dei materiali.

In previsione di una prossima seduta di esame del provvedimento in titolo, anche al fine di favorire la trattazione degli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno delle Commissioni, consegna quindi alla Presidenza un testo recante ulteriori elementi di approfondimento riferiti alla relazione in titolo (vedi allegato 1).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, osserva che la relazione di cui le Commissioni iniziano oggi l'esame dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 della legge 185 del 1990, così come novellato dal decreto legislativo n. 105 del 2012 e che si presenta come un documento particolarmente corposo e complesso nel quale i diversi ministeri interessati alle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento riferiscono in merito ai diversi profili delle operazioni stesse.

Per quanto concerne la parte di Relazione di competenza del Ministero degli affari esteri, segnala che il documento si presenta particolarmente ricco di grafici e di tabelle volte a definire il quadro complessivo delle licenze autorizzate, delle

imprese coinvolte nelle operazioni di esportazione e importazione, nonché della ripartizione geopolitica delle autorizzazioni.

Rileva, quindi, che dai dati riportati dal dicastero degli affari esteri si evince che nel 2013 il valore globale delle licenze di definitiva esportazione è stato 2.149.307.240 euro. Il confronto con il 2012 evidenzia un decremento del valore globale delle esportazioni del 48,52 per cento e del numero di autorizzazioni definitive all'export del 9 per cento. Nel corso del 2013 si è pertanto registrata una ulteriore flessione delle esportazioni di materiali di armamento che va a sommarsi alla contrazione del 2012 (20,9 per cento).

Sottolinea, poi, che la relazione evidenza anche i settori più rappresentativi dell'attività d'esportazione: in particolare, l'aeronautica, l'elicotteristica, la cantieristica navale, l'elettronica per la difesa (avionica, radar, comunicazioni, apparati di guerra elettronica) ed i sistemi d'arma (missili, artiglierie), che ai primi dieci posti per valore contrattuale delle operazioni autorizzate hanno visto, nell'ordine le seguenti aziende riconducibili in gran parte al gruppo Finmeccanica: Alenia Aermacchi, Selex ES, Agusta Westland, Orizzonti Sistemi Navali, Oto Melara, GE AVIO, RWM Italia, Consorzio SIGEN, Piaggio AeroIndustries ed Elettronica.

Per quanto concerne, invece, la ripartizione geo-politica delle autorizzazioni, i principali acquirenti sono stati i Paesi UE/NATO, con il 48,52 per cento del valore totale e, più precisamente, la Germania (13,3 per cento del totale esportato), la Francia (10,2 per cento), il Regno Unito (7,6 per cento) e gli Stati Uniti d'America (4,5 per cento).

Per quanto riguarda, invece, le attività delle aziende nazionali nella fascia extra NATO/UE, segnala che queste si sono rivolte, in particolare, verso l'Arabia Saudita, primo partner commerciale della fascia extra NATO/UE ed il primo in assoluto per esportazioni: a seguire cita l'Al-

geria (6,32 per cento), gli Emirati Arabi Uniti (4,4 per cento) e l'Australia (3,3 per cento).

Il confronto con il 2012 evidenzia, inoltre, una flessione del 38 per cento anche del valore globale delle licenze di importazione definitiva il cui valore complessivo è stato nel 2013 pari a euro 499.878.558, mentre nel 2012 era pari a 806.897.667,37 euro. A questo proposito sottolinea che la relazione evidenzia come i materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva provengono quasi esclusivamente da Stati membri della UE e/o della NATO e che i principali fornitori europei e/o NATO sono risultati essere gli Stati Uniti d'America, la Germania, la Danimarca e la Francia.

Venendo ora all'esame della relazione riguardante i dati forniti dal Ministero della difesa, segnala che in questa parte del Documento è allegata una tabella riepilogativa dei nulla osta rilasciati nel corso dell'anno 2013 per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento. È, inoltre, allegato l'elenco dei materiali d'armamento previsto dalla richiamata legge n. 185 del 1990, come recentemente modificata al fine di recepire le modifiche recate dalla direttiva 2012/47/UE all'elenco dei prodotti per la difesa a sua volta allegato alla direttiva 2009/43/CE. L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità a quanto previsto nell'accordo di Wassenaar sul codice di condotta per le esportazioni di armi e i beni a duplice uso.

Sono, infine, allegate alla Relazione una tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il registro nazionale delle imprese – la cui lettura risulta estremamente difficile, anche in considerazione del fatto che dovrebbe invece consentire di poter esercitare agevolmente l'attività di controllo – e una tabella riassuntiva dei programmi di coproduzione internazionale 2013.

Osserva, inoltre, che dalla richiamata documentazione si evince come nel corso del 2013 sono state approvate 87 su 131 proposte di modifica alle attuali liste riguardanti l'inserimento di nuovi elementi

(materiali e/o tecnologie) considerati direttamente connessi allo studio, alla progettazione e alla produzione di armi convenzionali e/o di distruzione di massa. Per quanto riguarda, invece, l'operato della Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle imprese, dai dati riportati nella relazione si desume che tale organismo ha deliberato l'iscrizione di 28 società e la cancellazione di 12 società. Le cancellazioni relative all'anno 2013 sono dipese, in tre casi, dalla fusione e cessione per incorporazione in altre società; in 4 casi alla mancata presentazione nei termini dell'istanza di rinnovo; in 3 casi al mancato versamento del prescritto contributo, mentre in un caso la cancellazione è dipesa dalla mancata presentazione, sei mesi prima della scadenza del triennio di validità dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese, della domanda di rinnovo. Sono infine state concesse 98 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati.

La relazione predisposta dal Ministero della difesa dà, infine, conto dell'avvenuta partecipazione del Dicastero alle numerose iniziative di contrasto alla proliferazione delle armi e alle diverse attività interministeriali e di coordinamento sui controlli stabiliti dalla legge n. 185 del 1990.

Per quanto concerne, poi, i dati forniti dal Ministero dell'interno segnala che nel corso del 2013, il Ministero non ha emesso alcuna autorizzazione all'importazione temporanea effettuata dalle imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative e ha rilasciato 102 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero.

Particolarmente rilevante è poi la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo rileva che il Ministero ha reso noto di aver provveduto a rilasciare 563 autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie nel periodo dal 1º gennaio al 18 marzo 2013, per un valore complessivo di 784 milioni di euro. Nello specifico, 321 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di esportazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di 432 milioni di euro; 25 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di esportazione temporanea, per un ammontare di 27 milioni di euro; 92 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di importazione definitiva di materiale di armamento, per un ammontare di 235 milioni di euro. Infine, 125 autorizzazioni sono state rilasciate per operazioni di importazione temporanea, per un ammontare di 90 milioni di euro. Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie per importi accessori per circa 18 milioni di euro, mentre, per lo stesso argomento sono pervenute segnalazioni di transazioni effettuate per circa 2,5 milioni di euro.

Evidenzia, inoltre, che il Ministero dell'economia segnala che nel corso del periodo di riferimento (fino al 18 marzo 2013) il 74 per cento per cento dell'ammontare complessivo autorizzato per le sole esportazioni definitive è stato negoziato da soli tre istituti bancari.

Da ultimo fa presente che il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato 800 autorizzazioni *dual use* specifiche, per un valore di 481.378.596 euro, contro i 525.286.567 euro del 2012.

In conclusione, osserva che la Relazione in esame è un documento di mole notevole e di difficile lettura: si tratta di quasi 1.700 pagine, comprensive di grafici e tabelle non perspicui per il lettore non specialista. Auspica pertanto che in futuro il Governo presenti un documento più snello e comprensibile, o almeno anteponga una introduzione che permetta a chi legge di orientarsi nella massa dei dati. Evidenzia infine che, a fronte del gran numero di pagine e di informazioni, la Relazione non contiene alcuni elementi essenziali come i dati relativi agli oneri per i finanziamenti bancari.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Maria Edera SPADONI (M5S) esprime soddisfazione per la calendarizzazione del provvedimento in titolo, ad esito di reiterate richieste avanzate in più sedi anche dal suo gruppo. Si associa ai rilievi dell'onorevole D'Arienzo, relativi alle difficoltà di carattere interpretativo, connesse alla estrema complessità della Relazione in esame. Quanto ai relativi contenuti, segnala che già da alcuni anni la Relazione è carente dell'allegato C, recante la lista dei Paesi che si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Quanto alla parte relativa alle operazioni finanziarie ed al ruolo degli istituti di credito, il testo in esame non reca più l'indicazione delle singole operazioni autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con ciò precludendo un profilo d'esame importante ai fini del controllo parlamentare. Richiama, quindi, alcune norme della legge n. 185 del 1990 che dovrebbero essere rigorosamente attuate, a partire dall'articolo 27 e dall'articolo 1, comma 6. Segnala, inoltre, con riferimento ai Paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni commerciali aventi ad oggetto armamenti, che tra questi figurano Stati come il Qatar o l'Arabia Saudita, notoriamente associati ai finanziatori dell'ISIS. Evidenzia aspetto in relazione alla crisi libica e alle preoccupazioni determinate dalla prospettiva di un intervento militare. Conclude manifestando talune perplessità di metodo, connesse alla consegna da parte del relatore per la III Commissione, onorevole Alli, di una parte rilevante della sua relazione illustrativa riguardante significativi aspetti di politica estera.

Massimo ARTINI (Misto-AL) osserva che il documento si presenta di difficile lettura e necessita di tempi adeguati per una proficua comprensione. Auspica, pertanto, che – affinché in futuro la Relazione possa costituire uno strumento utile – il suo contenuto sia reso trasparente e chiaro, in linea con i principi della legge n. 1985 del 1990, universalmente riconosciuta come un'ottima legge in materia di trasparenza e tracciatura del commercio di armi. Non ravvisando, quindi, alcuna

urgenza di concludere la discussione sulla materia della Relazione, suggerisce che le Commissioni potrebbero discutere specifici atti di indirizzo volti ad impegnare il Governo a prendere le iniziative necessarie per assicurare una migliore visione di controllo del tema del commercio degli armamenti e in particolare a rendere possibile la lettura incrociata dei dati. Si dichiara disponibile a lavorare alla predisposizione di tali atti di indirizzo.

Elio VITO, *presidente*, rileva che le Commissioni non sono tenute a concludere la discussione nella seduta odierna, potendo rinviare il seguito del dibattito ad una successiva seduta. Quanto poi alla possibilità di discutere atti di indirizzo, rammenta che sul tema è stata già presentata una risoluzione da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle (Spadoni, Basilio e altri 7-00577).

Donatella DURANTI (SEL) manifesta soddisfazione, a nome del proprio gruppo, per l'avvio della discussione del documento, evidenziando di averne più volte sollecitato l'iscrizione nel calendario dei lavori delle Commissioni. Sottolinea, peraltro, che la legge prevede anche che il Governo riferisca alle Commissioni entro trenta giorni e che questo, a sei mesi dalla presentazione della Relazione, non è ancora avvenuto.

Apprezza, quindi, lo sforzo compiuto dal relatore per la Commissione difesa per illustrare il provvedimento, mentre si dichiara dispiaciuta dalla decisione del relatore per la Commissione affari esteri di consegnare agli atti la propria relazione, dimostrando, a suo avviso, in questo modo, scarsa attenzione per un tema così rilevante.

Nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi Artini e Spadoni, evidenzia come la relazione sia carente di elementi di informazione riguardo alle transazioni bancarie ed alla tipologia degli armamenti esportati. Inoltre, osserva come dalla Relazione, che pure si riferisce al passato, e cioè all'anno 2013, emerga che nel corso degli anni nulla è cambiato, il che fa

immaginare che anche nel 2014 vi siano stati episodi di vendita di armamenti a Paesi rispetto ai quali l'Italia è non è in rapporti di amicizia e che fanno un uso delle armi contrario al diritto internazionale.

Ribadisce, quindi, che le Commissioni devono prendersi tutto il tempo necessario per approfondire adeguatamente questa tematica così scottante, suggerendo anche di avviare un ciclo di attività conoscitiva, nel quale ascoltare i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni non governative operanti in materia, il cui contributo sarà sicuramente utile per comprendere con maggiore cognizione di causa i vari aspetti del documento in esame.

Elio VITO, presidente, sottolinea che il relatore per la Commissione affari esteri, pur depositando la sua relazione integrale, ha comunque illustrato il documento, utilizzando quasi gli stessi tempi del relatore per la Commissione difesa. Quanto alla richiesta di audizioni, ricorda che la decisione al riguardo dovrà essere assunta in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni affari esteri e difesa.

Angelo TOFALO (M5S), ad integrazione di quanto già evidenziato dai colleghi del proprio gruppo, manifesta preoccupazione per l'allentamento nei controlli sul commercio di armi. Osserva, infatti, che la modifica apportata nel 2012 – quando il Movimento 5 Stelle ancora non era entrato in Parlamento – all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 sta producendo un ritardo notevole nell'informazione al Parlamento.

Ricorda, quindi, che al commercio internazionale di armi sono collegati nel nostro Paese episodi oscuri e drammatici, come la morte di Ilaria Alpi e di Davide Cervia, sui cui risvolti non è stata ancora fatta chiarezza, dopo oltre venti anni. È proprio di questi giorni la notizia dell'assoluzione dell'unico condannato per la morte di Ilaria Alpi, che è in realtà un innocente accusato da un finto testimone. Esprime il forte timore che dietro al

traffico di armi si stia sviluppando anche un traffico di uomini dalle competenze altamente specializzate e cita al riguardo il caso di un militare esperto di guerra cibernetica, scomparso a seguito di rapimento. Auspica, in conclusione, che si possa fare un passo indietro per riconsegnare al Parlamento un adeguato livello di controllo sul commercio di armi.

Carlo SIBILIA (M5S) manifesta compiacimento per l'avvio dell'esame di una Relazione che il suo gruppo ha lungamente atteso e sollecitato. Interviene sui profili di merito per evidenziare, sul terreno delle transazioni bancarie, che nel 2013 esse si sono complessivamente attestate su 2,7 miliardi di euro, dimostrando un incremento graduale rispetto al 2012 e al 2011, in cui erano pari a 2,4 miliardi di euro. Alla luce di questo andamento crescente dell'import ed export di armamenti, auspica a sua volta una più rigorosa attuazione della legge n. 185 del 1990, che si conferma un provvedimento di notevole qualità e garanzia nel raffronto con le normative degli altri Paesi europei.

Tatiana BASILIO (M5S), concorda con la proposta dell'onorevole Duranti di avviare un ciclo di audizioni, non essendovi peraltro alcuna fretta di concludere l'esame della Relazione.

Gian Piero SCANU (PD), condividendo le proposte delle deputate Duranti e Basilio di svolgere un'adeguata attività conoscitiva, preannuncia sin da ora il sostegno del gruppo del Partito democratico della Commissione difesa.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo assicura la massima disponibilità a fornire tutti gli elementi di chiarimento che possano essere giudicati utili anche suggerendo il nome di esperti e tecnici militari che le Commissioni potranno audire. Riguardo alle altre questioni emerse, esprime l'avviso che il dibattito dovrebbe attenersi ai contenuti della Relazione in esame, che fa riferimento al 2013.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, concorda con l'esigenza di chiarire tutti i dubbi, osservando come ciò potrà anche contribuire a migliorare il funzionamento di un settore così importante per l'economia del Paese com'è quello del commercio delle armi.

Precisa, quindi, che il documento non evidenzia l'esistenza di transazioni di armi o di sistemi di armamento con Paesi per i quali tali operazioni non siano autorizzate: paesi della *black list*. Segnala, quindi, che la relazione si riferisce all'anno 2013 e che alcuni punti vanno considerati anche alla luce dei mutamenti intervenuti. In particolare, evidenzia che un Paese con il quale è sviluppato un flusso di commercio di armamenti è l'Arabia Saudita, Paese che nell'area geografica di riferimento è oggi il maggior oppositore dello Stato islamico.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Elio VITO, presidente, avverte che le Commissioni devono esprimere il proprio parere sullo schema in esame entro il 3 marzo 2015 e che il provvedimento è stato assegnato anche alla Commissione Bilancio, la quale è chiamata a trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Segnala, inoltre, che le Commissioni affari esteri e difesa del Senato hanno concluso l'esame del provvedimento ieri, esprimendo un parere favorevole con un'osservazione.

Paolo ALLI (AP), relatore per la III Commissione, prima di procedere all'illustrazione del provvedimento in titolo, interviene sui lavori delle Commissioni in risposta ai colleghi intervenuti in occasione del precedente punto dell'ordine del giorno in merito alla sua decisione di consegnare alla presidenza un testo integrativo degli elementi illustrativi già forniti. Al riguardo precisa che, lungi dal volere precludere una dettagliata conoscenza da part dei colleghi commissari su tutti i profili connessi al provvedimento in esame, tale scelta è stata dettata da un intento di snellimento dei lavori delle Commissioni, anche in analogia con quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Procede, quindi, ad illustrare lo schema di decreto in titolo rilevando che esso è stato predisposto in attuazione del comma 2 dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, relativo ad una disciplina delle attività di supporto tecnico e amministrativo del Ministero della difesa nell'ambito delle attività di cooperazione con gli Stati esteri, con cui siano stati siglati accordi intergovernativi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnicomilitare ratificati dal Parlamento.

Nella veste di relatore per i profili di competenza della Commissione Affari esteri, rileva che – come già evidenziato nell'articolato parere reso dal Consiglio di Stato –lo schema di regolamento risulta pienamente coerente con i principi generali dettati dalla legge n. 185 del 1990 e con il disposto del già richiamato articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento mili-

tare, nonché compatibile con il quadro delle competenze proprie degli organi che svolgono attività connesse all'oggetto del presente intervento normativo, ovvero: il Parlamento, che è il soggetto preposto a ratificare gli accordi internazionali e destinatario della relazione annuale, di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990 (articolo 7); il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, competente ad autorizzare, d'intesa con il Ministero proponente, lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente schema (articolo 3, comma 4); le singole Forze armate, da cui deve essere acquisito l'accordo per lo svolgimento di attività di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica (articolo 3, comma 2); l'Autorità nazionale per le autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA), le cui prerogative sono fatte salve (articolo 2), unitamente agli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale, di cui all'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare.

Sottolinea che dal punto di vista della proiezione internazionale del nostro Paese, lo schema di regolamento è pienamente funzionale ad una migliore attuazione dei numerosi accordi bilaterali in materia di collaborazione nel settore della difesa che l'Italia ha sottoscritto nel corso dei decenni, in ossequio alle direttrici fondamentali della nostra politica estera e di sicurezza.

A tale proposito ricorda i molteplici accordi bilaterali firmati con gli Stati emersi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e del blocco orientale, alcuni dei quali sono attualmente *in itinere*, come l'accordo con l'Azerbagijan, il Kazakhstan e con l'Armenia. Nell'ambito di tali accordi sono ricorrenti clausole che riguardano il commercio di armamenti, spesso con il riferimento a più ampi quadri di cooperazione internazionale che ne assicurano la praticabilità in relazione alla sicurezza.

Richiama altresì l'entrata in vigore, nel dicembre scorso, del Trattato sul commercio internazionale delle armi (ATT – *Arms*

Trade Treaty), che aggiungerà certamente un'ulteriore cornice di regolazione nella materia.

Ricorda che l'Italia ha già provveduto, il 2 aprile 2014, al deposito dello strumento di ratifica, autorizzata dalle Camere con legge 4 ottobre 2013, n. 118: il Trattato, frutto di un lungo e complesso impegno negoziale avviato in ambito ONU dal 2006, rappresenta un punto di svolta nella trattazione di una delicata problematica nell'ambito delle relazioni internazionali.

L'ATT risponde alla urgente necessità di colmare le lacune del commercio non regolamentato di armi convenzionali e di intensificare gli sforzi volti al consolidamento della pace e dell'assistenza umanitaria, perseguendo l'obiettivo di rendere il commercio, l'esportazione e il trasferimento delle predette armi più responsabili e trasparenti.

L'Italia, pur disponendo in materia di una delle normative più avanzate a livello mondiale, ha svolto un ruolo importante in ogni fase del negoziato per raggiungere, sul piano legislativo, il migliore risultato possibile. Con riferimento alla compatibilità del Trattato con la normativa europea, l'Italia, come gli altri Paesi membri, ha firmato l'ATT previa autorizzazione del Consiglio europeo.

Sotto il profilo economico-internazionale ricorda che il provvedimento si inserisce in una congiuntura che vede da alcuni anni i Paesi europei maggiormente industrializzati, e segnatamente il nostro, gravati da una progressiva perdita di autonomia tecnologica e produttiva, a partire dai sistemi più semplici fino ad arrivare agli equipaggiamenti più sofisticati. La risposta europea è consistita nel promuovere lo sviluppo di programmi di collaborazione intergovernativa attraverso i quali far fronte alle nuove esigenze determinate dai mutamenti dello scenario geopolitico e dal maggiore impegno in operazioni internazionali volte al mantenimento o al ristabilimento delle condizioni di sicurezza nelle aree calde del pianeta.

Conclusivamente ritiene che il provvedimento vada nella condivisibile direzione di migliorare il coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti, definendo un coerente quadro autorizzatorio conforme alle esigenze complessive di sicurezza del Paese ed alla sua proiezione internazionale.

Carlo GALLI (PD), relatore per la IV Commissione, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'articolo 537ter, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, demanda ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina esecutiva e attuativa delle attività di supporto tecnico-amministrativo - a favore degli Stati esteri che ne facciano richiesta e con i quali l'Italia abbia accordi internazionali vigenti in materia - per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica.

La norma – come chiarisce la relazione del Governo che accompagna il provvedimento – ha lo scopo di offrire una comune disciplina di base alle attività di supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere in favore di Stati esteri in relazione all'acquisto di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, compresi i materiali in uso alle nostre Forze armate.

In base alla norma di legge citata, l'intervento del Ministero della difesa italiano in questo ambito deve in ogni caso essere condotto nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure di cui alla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge 9 luglio 1990, n. 185)

La relazione governativa che accompagna lo schema di regolamento evidenzia che la norma introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013 vuole riconoscere anche per il nostro Paese la rilevanza dell'attività di collaborazione tra Governi nel campo del procurement degli armamenti, che rappresenta uno dei principali settori nei quali si concentra la cooperazione tra i Ministeri della difesa in ambito NATO, in ambito di Unione europea e nel quadro di trattati bilaterali con Stati non appartenenti alle due organizzazioni citate. Infine, favorendo l'apertura di nuovi sbocchi sui mercati internazionali, l'attività in oggetto consente anche all'Italia, pur nell'osservanza di condizioni stringenti, di svolgere un efficace ruolo di spinta dell'industria nazionale del settore, alla pari di tutti gli altri Paesi europei che hanno una base tecnologica e industriale avanzata.

Al riguardo segnala come la relazione governativa evidenzi altresì che «tale azione appare particolarmente importante nella presente congiuntura economica nazionale, in quanto, attraverso strumenti analoghi a quelli utilizzati dalle altre nazioni leader del mercato, consente di creare le condizioni per una crescita delle esportazioni di un settore trainante dell'economia nazionale come quello dell'industria della difesa, che non può attualmente puntare ad un ulteriore sviluppo sul mercato domestico a causa della costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alla funzione difesa ». Tuttavia, data la particolare natura di tali prodotti prosegue la relazione – è indispensabile che la crescita delle esportazioni non sia lasciata esclusivamente ad autonome iniziative di parte industriale, ma sia indirizzata dal Governo verso Paesi con i quali sussistano rapporti politici, tali da offrire sufficienti garanzie circa la destinazione finale e il corretto impiego dei materiali oggetto di scambio.

L'attività oggetto del regolamento trova dunque precisi limiti sia nella cornice normativa posta dall'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, sia nei principi della citata legge n. 185 del 1990, sia infine nei contenuti degli accordi internazionali su questa materia ratificati dall'Italia.

Passando ad illustrare il provvedimento nel dettaglio, evidenzia che esso consta di 8 articoli.

L'articolo 1 contiene alcune definizioni. In particolare, viene precisato che gli accordi internazionali in base ai quali possono svolgersi le attività previste dal regolamento sono accordi intergovernativi « vigenti », ossia ratificati da entrambe le parti ed entrati in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica o di altra analoga procedura prevista dagli stessi accordi.

L'articolo 2 ribadisce le finalità attuative del regolamento e ne definisce l'oggetto. Inoltre, contiene, al comma 2, un esplicito e forte richiamo ai principi, alle norme e alle procedure della legge n. 185 del 1990, allo scopo di sottolineare come tutte le attività disciplinate dal presente regolamento debbano essere condotte nel rispetto della cornice giuridica da questa delineata. In particolare specifica che restano fermi sia gli obblighi posti da tale legge a carico dei soggetti economici iscritti al registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento, sia le competenze dell'Autorità nazionale per le autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA).

L'articolo 3 impone al Segretariato generale della difesa di richiedere – dopo aver preliminarmente sentito il Capo di stato maggiore della difesa – l'apposita autorizzazione al Ministro della difesa che, qualora ritenga opportuno dar corso all'operazione, rilascia l'autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo prevede inoltre il necessario accordo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in specie, degli stati maggiori di Forza armata, in tutte le ipotesi in cui lo Stato estero richieda tipologie di servizi che tipicamente rientrano nelle competenze e nelle responsabilità di quella area.

Il regolamento richiama poi la prassi secondo la quale il concreto assetto della cooperazione e i rispettivi ruoli e responsabilità delle parti sono disciplinati in un'intesa non governativa stipulata dal Segretario generale in attuazione degli accordi internazionali in vigore, sul cui testo lo schema di regolamento in esame prevede sia acquisito il preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, si precisa che le cessioni di materiali in uso alle nostre Forze armate possono riguardare il materiale nello stato in cui si trova oppure il materiale ricondizionato o ripristinato in efficienza o riconfigurato: operazioni che – secondo quanto specifica la relazione del Governo – sono generalmente eseguite dalle imprese che quei materiali hanno prodotto.

L'articolo 4 individua le procedure da seguire e i soggetti competenti allo svolgimento dei vari adempimenti relativi alla gestione delle attività di cui si è detto, che, come già accennato, fanno capo al Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti. È peraltro previsto che il Segretariato possa avvalersi dell'opera dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), che, ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, gestisce gli stabilimenti industriali della Difesa.

L'articolo 5 riguarda la quantificazione dei costi che lo Stato estero richiedente il supporto dovrà rimborsare e stabilisce, ai commi 1 e 2, che per la quantificazione sia dei costi dei beni oggetto di cessione a Stati esteri, sia dei beni associati allo svolgimento di attività di tipo logistico, addestrativo, tecnico, formativo, manutentivo deve necessariamente essere acquisito il contributo della Forza armata competente.

Il comma 3, con riferimento alle modalità con cui il Paese estero provvede al rimborso dei costi, rimanda a quanto previsto nell'intesa che il Segretario generale della difesa stipula con detto Paese, nella quale devono essere fissate le procedure che rifletteranno, di volta in volta, le regole amministrativo-contabili vigenti nel Paese medesimo.

L'articolo 6 delinea il meccanismo di utilizzo delle somme pagate dallo Stato estero per le attività di cui si parla. In particolare, prevede la riassegnazione integrale di tali somme allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, la cui ripartizione avviene con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale e del Capo di stato maggiore della difesa, secondo quanto stabilito dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 7 detta disposizioni in merito all'azione di controllo politico che il Parlamento conduce sull'azione di Governo sulle operazioni di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento, disponendo che delle attività disciplinate dal regolamento in esame sia data informazione alle Camere attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990. In particolare, segnala che le Commissioni hanno iniziato oggi il dibattito sulla relazione relativa al 2013.

Ricorda, quindi, che con tale relazione il Governo riferisce in merito alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Infine si sofferma sull'articolo 8 che dispone che le attività di cui si tratta si svolgano senza aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e, in particolare, attraverso l'impiego delle risorse umane, organizzative, finanziarie e strumentali esistenti.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.40.

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 aprile 2014.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver ricordato che nell'ultima seduta delle Commissioni in sede referente, il 2 aprile 2014, è stato deciso che i lavori proseguissero nell'ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, avverte che il comitato in questione si è riunito più volte, dal 25 giugno al 18 dicembre 2014, e in modo proficuo.

Aggiunge che sui lavori del comitato riferiranno i relatori, i quali presenteranno anche la proposta di testo base da loro predisposta e già anticipata ai commissari per le vie brevi questa mattina.

Ritiene che la predisposizione di una proposta di testo base da parte dei relatori debba essere salutata con soddisfazione, ricordando che i gruppi, in occasione della discussione dell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, si erano impegnati ad adottare il testo base della legge quadro prima che intervenisse il nuovo decreto-legge « missioni ».

Gian Piero SCANU (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di aggiornare i lavori delle Commissioni ad altra data per consentire ai deputati del suo gruppo di partecipare a una importante riunione interna del gruppo stesso, il cui inizio è imminente.

Elio VITO, presidente, rilevato che le regole consuetudinarie di correttezza reciproca nei rapporti tra i gruppi parlamentari effettivamente impongono che non si tengano lavori di Aula o di Commissione in concomitanza con le riunioni interne di un gruppo, osserva che però le stesse regole vogliono anche che tali riunioni siano preannunciate per tempo dal gruppo interessato agli altri gruppi e alla presidenza, il che è necessario anche per evitare che in futuro questo tipo di richieste possa diventare un pretesto utilizzabile in funzione ostruzionistica.

Ciò premesso, si dichiara disponibile ad aggiornare i lavori delle Commissioni ad altra seduta, ma ritiene che si debba consentire ai relatori di formalizzare la presentazione della loro proposta di testo base fin da oggi, in modo che la stessa possa essere pubblicata.

Gian Piero SCANU (PD), nel lasciare l'aula per recarsi alla riunione anzidetta, si dichiara contrario a che si proceda nel modo indicato dal presidente, ritenendo che la stessa presentazione della proposta di testo base dei relatori debba essere rinviata alla prossima seduta.

Donatella DURANTI (SEL) concorda con il deputato Scanu, ritenendo che, di fronte alla richiesta di un gruppo parlamentare di aggiornare i lavori di Commissione per consentire una riunione di gruppo, sia dovere della presidenza di interrompere la seduta immediatamente, senza ammettere alcun altro intervento.

Si dice quindi contraria a che i relatori presentino la loro proposta di testo nella seduta di oggi, e questo non solo per la ragione anzidetta, ma anche perché ritiene inaccettabile la logica di voler mettere agli atti una proposta solo per dare il segno che le Commissioni hanno fatto qualcosa prima dell'adozione del nuovo decretolegge « missioni ».

Chiede perciò alla presidenza di interrompere la seduta subito e di riconvocarla quanto prima, possibilmente già nella giornata di domani.

Andrea MANCIULLI (PD), relatore per la III Commissione, auspica uno sforzo condiviso da parte di tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di non vanificare il lavoro fatto in sede di comitato ristretto. Con riferimento all'intervento della collega Duranti, evidenzia che la presentazione oggi da parte dei relatori di una proposta di testo unificato corrisponde ad un'istanza di efficienza e di trasparenza, nonché all'aspettativa dei cittadini rispetto ad un risultato più volte preannunciato dal Parlamento in occasione dell'esame di precedenti decreti-

legge sulle missioni internazionali, di cui in due occasioni è stato relatore per la III Commissione. Al di fuori di ogni intento strumentale, il testo che i relatori si accingono a presentare intende, inoltre, proporre un metodo nuovo e più democratico di autorizzazione alla partecipazione alle missioni internazionali ed è aperto ad ulteriori sollecitazioni che potranno emergere nel corso del dibattito, oltre a quelle già accolte ad esito dei lavori del comitato ristretto.

Andrea CAUSIN (AP), relatore per la IV Commissione, concorda sulla necessità di formalizzare già oggi la presentazione del testo base proposto dai relatori, anche in considerazione del fatto che il testo in questione è stato di fatto già presentato ai componenti delle Commissioni, ai quali, come ricordato dal presidente all'inizio della seduta, è stato anticipato per le vie brevi questa mattina.

Emanuela CORDA (M5S) dichiara che il suo gruppo concorda con la deputata Duranti. Nel ricordare che più volte le riunioni del comitato ristretto sono iniziate in forte ritardo per responsabilità non imputabili al suo gruppo o a quello della collega Duranti, esprime l'avviso che un ulteriore breve rinvio, possibilmente a domani, non possa fare la differenza.

Massimo ARTINI (Misto-AL) osserva che il rinvio a domani, trattandosi di un breve rinvio, potrebbe essere una soluzione di compromesso accettabile per tutti. Esprime peraltro il dubbio, con riferimento alla questione di fiducia che il Governo sembra intenzionato a porre nelle prossime ore sul decreto-legge di proroga dei termini, che le Commissioni non possano convocarsi in sede referente in pendenza di una questione di fiducia e chiede chiarimenti al presidente su questo punto.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) ritiene che sia nella piena e insindacabile disponibilità dei relatori presentare fin dalla seduta odierna una proposta di testo unificato dei provvedimenti in titolo, nella prospettiva di una deliberazione in merito da assumere in una prossima seduta.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo prende naturalmente atto delle scelte della presidenza, dei relatori e delle Commissioni e conferma il proprio impegno a partecipare ai lavori assiduamente per assicurare il contributo che venga richiesto, come sempre fatto.

Elio VITO, presidente, dopo aver chiarito, in risposta al deputato Artini, che in pendenza di questione di fiducia le Commissioni non possono convocarsi in sede referente, rileva che non si può impedire ai relatori di depositare fin da oggi agli atti delle Commissioni il testo da loro predisposto, fermo restando che la deliberazione in merito alla proposta di adozione

del medesimo come testo base viene rinviata alla prossima seduta. Fa presente, al riguardo, che la mera presentazione e quindi pubblicazione del testo non implica una deliberazione delle Commissioni e non impedisce ai deputati del gruppo del Partito democratico di partecipare alla riunione che li riguarda. Sottolinea che si tratta di assicurare la trasparenza dei lavori parlamentari all'esterno, davanti all'opinione pubblica che segue i lavori e che ha diritto di sapere quali siano i testi di cui si parla.

In conclusione, preso atto della volontà dei relatori, che condivide, dispone affinché il testo da loro predisposto sia pubblicato in allegato al resoconto della seduta (vedi allegato 2). Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013 (Doc. LXVII, n. 2).

TESTO DEPOSITATO DAL RELATORE ALLI

Riguardo alla funzione della certificazione, ossia relativa alla definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti intra-comunitari con particolare riferimento alla sua attitudine di rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro, la competenza al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio è stata individuata in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e in particolare all'UAMA.

L'attività di certificazione implica delle attività di controllo e vigilanza riferite sia alla fase preliminare, sia alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento attuate anche attraverso verifiche e ispezioni delle aziende da parte del Ministero degli Affari esteri e del Ministero della Difesa, nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza, al fine di verificarne il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti.

Al riguardo che è stato introdotto un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'economia che si avvale della collaborazione del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.

Nella specie, si sottolinea che è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti.

Il Ministero ha altresì partecipato attivamente ai fora negoziali multilaterali riguardo alla lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro. Nell'ambito della trattazione della materia in ambito internazionale, il Ministero ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi relativi ai controlli all'esportazione di armamenti convenzionali, beni e tecnologie a duplice uso (cd. « Intesa Wassenaar »), nonché le delegazioni italiane partecipanti ai tre regimi internazionali che armonizzano le politiche di controllo alle esportazioni di beni e tecnologie duali, al fine di prevenire la diversione verso impieghi diretti allo sviluppo di armi di distruzione di massa di natura nucleare, chimica o batteriologica o dei loro vettori.

Scopo principale di tale attività di coordinamento interministeriale svolta dalla Farnesina è stato fare aderire il nostro Paese alle linee-guida indicate nei tre regimi multilaterali di ed individuare il giusto equilibrio tra le esigenze economico-commerciali relative alle transazioni in materia di beni e tecnologie duali e la necessaria azione di prevenzione e contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

Anche nell'esercizio della sua funzione di presidenza del Comitato consultivo interministeriale per il controllo alle esportazioni di beni duali, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha espletato tale attività di coordinamento con le altre Amministrazioni competenti (Sviluppo economico, Difesa, Economia, Dogane), al fine di tutelare i legittimi interessi commerciali delle nostre aziende, contemperandoli con il pieno rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia.

In ambito europeo, il Dicastero degli affari esteri, per il tramite dell'Autorità nazionale UAMA, ha assicurato la partecipazione italiana al Gruppo di lavoro PESC del Consiglio dell'Unione dedicato al controllo degli armamenti convenzionali (COARM).

Tale gruppo di lavoro è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni di materiali strategici, attraverso lo svolgimento di approfondite analisi degli scenari geografici e strategici mondiali, nonché attraverso il lavoro di costante revisione e aggiornamento degli strumenti normativi comunitari in materia, in particolare la Posizione comune 2008/944/PESC.

Il sistema di notifica dei dinieghi e il non meno importante scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro « COARM » sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Stati terzi e sulla situazione di Paesi e aree di più accentuata sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi in tale direzione.

Il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito altresì a ridurre e tendenzialmente ad annullare i temibili effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie d'esportazione sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che – come l'Italia, con la legge n. 185 del 1990 – avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del *Codice europeo di condotta*.

Gli impegni politici assunti nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) hanno infatti una diretta incidenza sulla materia, in primo luogo quelli che derivano dalla richiamata Posizione comune, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il preesistente Codice europeo di condotta sulle esportazioni di armi: in tempi in cui si rafforzano le pulsioni euro-scettiche occorre riconosce che, anche in questo settore, l'Europa comunitaria ha funzionato da efficace « vincolo esterno ».

Nei dieci anni di vigenza di tale Codice si è costituito infatti in ambito comunitario un *corpus* di dinieghi all'esportazione di materiali d'armamento emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea. L'insieme di queste notifiche rappresenta un prezioso strumento di verifica in sede di istruttoria delle istanze, anche in relazione all'eventuale avvio di opportune consultazioni intergovernative.

La Posizione comune del 2008, che definisce le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia ed attrezzature militari, rappresenta una versione aggiornata e più articolata del Codice di condotta e riveste carattere più vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati Membri, che ad essa devono uniformarsi in sede di applicazione dei controlli nazionali.

Nel corso del 2013, è stato finalizzato il processo di revisione della Posizione comune, che ha confermato la modernità di tale strumento per le valutazioni sulle movimentazioni dei prodotti per la difesa in ambito comunitario, in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli otto criteri di cui la Posizione comune si compone.

Tali criteri consentono agli Stati Membri di procedere a valutazioni sulle singole operazioni di movimentazione che tengano conto in particolare della situazione di stabilità interna e regionale dei Paesi, il rispetto dei diritti umani, l'eventuale rischio di diversione dei materiali.

Venendo ai dati statistici più salienti forniti dal Dicastero degli Affari esteri si evince che nel 2013 il valore globale delle licenze di esportazione definitiva è stato di 2, 15 milioni di euro: il confronto con il 2012 evidenzia un decremento del valore

globale delle esportazioni del 48,52 per cento e del numero di autorizzazioni definitive all'export del 9 per cento.

Nel corso del 2013 si è pertanto registrata un'ulteriore flessione delle esportazioni di materiali di armamento che va a sommarsi alla contrazione del 2012 (20,9 per cento): l'andamento decrescente del settore nel 2013 è stato anche influenzato dai dati inerenti ai programmi governativi di cooperazione: il valore delle esportazioni è stato di euro 626.748.171 pari al 29,16 per cento del totale dell'export, contro il 34,48 per cento del 2012.

I principali acquirenti sono stati i Paesi UE/NATO, con il 48,52 per cento del valore totale e, più precisamente, come principali partner si sono registrati la Germania (13,3 per cento), la Francia (10,2 per cento), il Regno Unito (7,6 per cento) e gli Stati Uniti d'America (4,5 per cento).

Gli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica rappresentano storicamente uno sbocco di primaria importanza per le esportazioni italiane di materiali per la difesa. Come accennato, nel 2013 le operazioni verso tali destinazioni hanno rappresentato il 48,52 per cento del valore totale delle esportazioni autorizzate. Il valore complessivo nell'anno preso in considerazione ammonta a cieca 1 miliardo di euro, per un totale di 942 autorizzazioni. Il numero delle autorizzazioni rilasciate è pertanto pari a circa i due terzi (67,5 per cento) del totale globale autorizzato.

Tra i Paesi extra UE-NATO il primo partner commerciale è stato l'Arabia saudita (13,8 per cento), a seguire si segnalano l'Algeria (6,32 per cento), gli Emirati Arabi Uniti (4,4 per cento) e l'Australia (3,3 per cento). Sono aumentati, rispetto al 2012, i volumi verso l'Asia (dal 5,9 per cento del 2012 al 8,6 per cento nel 2013), mentre rimangono stazionari i flussi diretti verso l'America Centro – Meridionale, dove si è passati dall'1,2 per cento del 2012 all'attuale 1,4 per cento (soprattutto in Brasile e Messico).

Il confronto con il 2012 evidenzia, inoltre, una flessione del 38 per cento

anche del valore globale delle licenze di importazione definitiva (nel 2012 euro 806.897.667,37, mentre nel 2013 euro 499.878.558). I materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva provengono quasi esclusivamente da Stati membri della UE e/o della NATO, in particolare dagli Stati Uniti d'America, dalla Germania, dalla Danimarca e dalla Francia.

La relazione evidenzia come l'Italia nel corso del 2013 abbia rigorosamente applicato la rigida disciplina nazionale sulle movimentazioni dei materiali di armamento, nonché le ulteriori misure restrittive decise in ambito internazionale ed europeo verso alcuni Paesi della regione come l'Egitto. L'industria italiana della difesa è peraltro presente in alcuni mercati dell'area, fra cui l'Arabia Saudita e l'Algeria. Il valore delle operazioni autorizzate verso i Paesi dell'area ha registrato una flessione del 42,7 per cento rispetto allo scorso anno (euro 709.310.499 nel 2013 a fronte di euro 1.217.578.943 nel 2012).

Il documento pone inoltre in rilievo come nel 2013 si siano ulteriormente intensificate anche le iniziative di sensibilizzazione rivolte alle aziende esportatrici, attuate mediante la sistematica organizzazione presso l'UAMA di incontri con i responsabili aziendali su tematiche di puntuale interesse in materia di controlli sull'arrivo a destino dei materiali di armamento.

La relazione attesta che la collaborazione in merito prestata dalle aziende è apparsa generalmente soddisfacente. Non si è mancato di evocare che in caso di ritardi vi è la possibilità di inviare segnalazioni al Ministero dell'Interno ai fini del rinnovo delle licenze *ex* articolo 28 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e (se di accertata responsabilità dello Stato ricevente) del rilascio di nuove autorizzazioni alla esportazione verso il medesimo destinatario estero.

In tale contesto, sono state avviate, dal settembre 2013, le attività di sanzioni amministrative per violazioni ai sensi dell'articolo 25 bis delle legge n. 185 del 1990, che sono approvate dall'apposito Comitato previsto dalla legge. Tale azione sanzionatoria è affiancata da un'intensa attività di monitoraggio e di accompagnamento svolta dall'Autorità nazionale – UAMA nei confronti delle aziende per la comprensione dei nuovi meccanismi legislativi.

Nell'ambito di tali attività, nel corso del 2013 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - in coordinamento con le altre Amministrazioni ed in applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea e delle indicazioni a livello multilaterale – ha disposto il blocco di forniture verso quei Paesi la cui situazione politica interna non offriva adeguate garanzie sul piano della stabilità e della tutela dei diritti umani: mi corre l'obbligo di osservare che questi interventi non sono tuttavia puntualmente dettagliati nel corpo della relazione, così come riportato nella risoluzione presentata dai colleghi del gruppo 5 Stelle.

Si rilevare che la relazione si situa in una temperie giuridico-internazionale, segnata dall'entrata in vigore il 22 dicembre scorso, grazie anche alla pronta ratifica da parte del nostro Paese, del primo Trattato a vocazione universale sul commercio delle armi convenzionali (Arms Trade Treaty, ATT). Il Trattato ha finalità di controllo degli armamenti. Stabilisce alcuni standard comuni per il commercio internazionale delle armi convenzionali, anche al fine di prevenire e sradicare il loro traffico illecito, e rappresenta un bilanciamento tra gli interessi dei paesi produttori ed esportatori e le esigenze umanitarie e di sicurezza internazionale.

In particolare, il Trattato impegna gli Stati a non autorizzare alcun trasferimento di armi (incluse munizioni, singole parti e componenti) in violazione di obblighi derivanti da decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, quali ad esempio gli embarghi di armi; oppure in contrasto ad obblighi convenzionali assunti tramite altri accordi internazionali sui trasferimenti o per la repressione del

traffico delle armi convenzionali; infine, nel caso in cui abbiano la «consapevolezza», al momento della concessione dell'autorizzazione, che le armi saranno utilizzate per commettere genocidi, crimini contro l'umanità e alcune fattispecie di crimini di guerra (tra cui figurano le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, gli attacchi diretti contro i civili e i beni civili, e i crimini di guerra stabiliti dai trattati di cui gli Stati siano parti).

In tal modo, è affermato un principio di responsabilità per complicità (fornire aiuto o assistenza) dello Stato che autorizza il trasferimento in relazione ad un illecito commesso da un altro Stato. Quest'ultimo tipo di responsabilità è però difficile da accertare in quanto richiede l'intenzionalità dello Stato nel concorrere alle violazioni altrui, o quantomeno che le armi fornite contribuiscano materialmente all'atto illecito.

Se questo è il contesto internazionale, occorre riconoscere che la relazione non è esente da critiche – molte delle quali evidenziate nella risoluzione n. 577 – che attengono soprattutto alla scarsa chiarezza di alcuni profili, inerenti soprattutto la trasparenza delle diverse transazioni bancarie e l'elencazione dei Paesi verso i quali è interdetta l'esportazione di armamenti, che impediscono una disamina parlamentare più ampia ed accurata.

Al tempo stesso la relazione però delinea compiutamente alcune tendenze dell'industria nazionale delle difesa rispetto alle quali occorre una nuova e maggiore consapevolezza anche da parte di noi parlamentari. Oggi – e forse questo è più chiaro ad un parlamentare francese, britannico o tedesco di quanto non lo sia oggi in Italia – l'industria nazionale della difesa può rappresentare un volano di crescita per il paese, poiché non serve soltanto a produrre carri armati, navi o aerei ma alta tecnologia, anche duale, che si trasforma in punti di PIL per la crescita dell'Italia.

Si evince chiaramente dalla Relazione che la parola d'ordine per l'industria nazionale sia diventata *export*, dato che le aziende della difesa europee ed americane faranno sempre più leva sulle potenzialità dei mercati emergenti per compensare le difficoltà interne. Assecondare le esigenze dei clienti esteri è per il momento il motore principale del comparto industriale: nessun Paese e tantomeno il nostro, segnato da una drammatica perdita di *expertise* e di competenze specialistiche, può infatti permettersi di perdere capacità ingegneristiche di sviluppo e maestranze di altissima qualificazione professionale, perché occorrerebbero decenni per ricreare condizioni e qualità.

ALLEGATO 2

Legge quadro missioni internazionali (C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

PROPOSTA DI TESTO BASE PRESENTATA DAI RELATORI

CAPO I PROCEDIMENTO

Articolo 1.

(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

- 1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
- 2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.
- 3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione.

Articolo 2.

(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; l'articolo 10-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; e l'articolo 3-bis del decreto-legge

16 gennaio 2014, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Articolo 3.

(Fondo per il finanziamento delle missioni militari internazionali).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

CAPO II NORME SUL PERSONALE

Articolo 4.

(Indennità di missione).

- 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
- 2. L'indennità di missione, di cui al comma 1, è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
- 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, può essere

- stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
- 4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.
- 5. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 6. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

Articolo 5.

(Compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario).

1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazio-

nali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 4, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni. Il compenso forfettario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Articolo 6.

(Indennità di impiego operativo).

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 7.

(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

- 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
- 2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
- 3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 8.

(Personale in stato di prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Articolo 9.

(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare).

- 1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
- 2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 10.

(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Articolo 11.

(Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni).

- 1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
- 2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

ARTICOLO 12.

(Utenze telefoniche di servizio).

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Articolo 13.

(Orario di lavoro).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

Articolo 14.

(Personale civile).

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Articolo 15.

(Consigliere per la cooperazione civile).

- 1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.
- 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
- 3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche »;
- b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole « articolo 35 » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai consiglieri per la cooperazione politica e civile di cui all'articolo 6 della presente legge.

CAPO III. DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni

si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.

- 2. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
- 3. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
- 4. Nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni

provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

- 5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
- 6. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
- 7. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali

altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte

8. Per i reati di cui ai commi 6 e 7 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Articolo 18.

(Interventi urgenti).

1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 19.

(Cessione di mezzi e di materiali).

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applica l'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Articolo 20.

(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 21.

(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e per operazioni di supporto alla pace ».

Articolo 22.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 4, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 23.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIO	MI IN	IFOR I	MΔT	T٠

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge	
n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	42
Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	42

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 febbraio 2015.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.45 alle 15.20.

Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.25 alle 16.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano (Seguito dell'esame e rinvio)	43
ALLEGATO (Emendamenti)	46
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (Seguito dell'esame e rinvio)	44
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1 ^a e 2 ^a del Senato (<i>Esame e rinvio</i>).	44
AVAIDTENTA	4 5

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. - Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 15.25

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione

C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato) al nuovo testo della proposta di legge C. aver preannunciato nelle scorse settimane,

2150 adottata come testo base (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 14 gennaio 2015). Chiede se vi siano interventi volti ad illustrarli affinché nella prossima seduta i relatori ed il Governo potranno esprimere i pareri di competenza.

Andrea COLLETTI (M5S) constata l'assenza di rappresentanti del ministero della Giustizia, ritiene che la loro presenza sarebbe stata necessaria per spiegare le ragioni per le quali il Governo ha presentato degli emendamenti, che rispetto al testo base adottato dalla Commissione, che comunque non condivide, rappresentano un passo indietro ed un ritorno alla « legge ex Cirielli », che solo a parole il Presidente del Consiglio e gli esponenti del Pd vorrebbero superare. L'emendamento del Governo soppressivo dell'articolo 1 del testo base è emblematico in tal senso.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda di

anche parlando per le vie brevi con il Ministro della Giustizia, che in materia di prescrizione non si sarebbe proceduto ad alcuna riforma migliorativa della normativa vigente, in quanto in realtà non vi è l'intenzione di cancellare, come invece sarebbe necessario, la « legge ex Cirielli ». Gli emendamenti presentati dai deputati del PD e dal Governo riescono addirittura a peggiorare il testo base, che già di per sé non poteva essere considerato positivamente, non andando a modificare la disposizione più grave modificata dalla « legge ex Cirielli »: il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale. Invita pertanto il Ministro della Giustizia e la maggioranza a rivedere le proprie posizioni per addivenire almeno alla soppressione del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale. Osserva, inoltre, che gli emendamenti presentati dai deputati del PD e dal governo non tengono conto delle audizioni svolte. Auspica infine che almeno sui punti più delicati si riesca ad avere una interlocuzione con il Governo.

Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver fatto presente che i rappresentanti del Ministero della giustizia oggi non possono partecipare alla seduta per ragioni istituzionali, ritiene che un confronto costruttivo tra le forze politiche di maggioranza ed opposizione, che veda coinvolto di prima persona anche il Ministro della Giustizia, sia necessario. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che il Comitato ristretto costituito

il 15 ottobre 2014 ha terminato i propri lavori, al cui esito si è stabilito di fissare un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo base. Fissa pertanto alle ore 14 di martedì 3 marzo prossimo il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo base (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 maggio 2014). Dichiara che il relatore ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge, già approvata in sede deliberante dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato lo scorso 21 gennaio, modifica l'articolo 85 del Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per estendere i controlli previsti per l'acquisizione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi dell'interessato residenti all'estero.

La proposta trae origine, al Senato, da un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a ripristinare la formulazione dell'articolo 85 del Codice antimafia anteriore all'ultimo decreto legislativo correttivo.

I presentatori del progetto di legge, nella relazione illustrativa, motivano l'iniziativa con l'esigenza di correggere il Codice antimafia a fronte di una inerzia del Governo, che avrebbe disatteso le indicazioni provenienti dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato in sede di esame dello schema di decreto legislativo.

In particolare, i proponenti evidenziano come in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 103, recante disposizioni correttive del Codice antimafia, le Commissioni riunite del Senato avessero formulato la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, si rileva l'opportunità che l'estensione dell'informazione antimafia anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, non sia limitata soltanto a coloro i quali risiedono nel territorio dello Stato. In particolare, nella consapevolezza che il riferimento alla convivenza dispiega conseguenze sull'ambito applicativo della norma, le Commissioni riunite propongono la soppressione delle parole: « che risiedono nel territorio dello Stato». La modifica proposta tende a scoraggiare ogni ricorso ad operazioni di carattere elusivo e ad eventuali propositi di aggiramento della funzione di controllo e filtro sottesa all'istituto dell'informazione antimafia».

Il Governo, adottando il decreto legislativo n. 153 del 2014, non ha dato seguito sul punto all'osservazione delle Commissioni parlamentari del Senato.

Nel parere, favorevole con condizioni, approvato dalla Commissione giustizia della Camera il 2 ottobre 2014, la questione non è affrontata.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, attraverso il quale viene novellato l'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, tornando alla formulazione antecedente al decreto legislativo n. 153 del 2014.

L'eliminazione del presupposto della residenza in Italia determina un ampliamento delle categorie di soggetti sottoposti alla verifica. La soppressione del requisito della residenza nel territorio nazionale lascia comunque inalterato il presupposto della convivenza. Le verifiche antimafia, dunque, andranno effettuate nei confronti dei familiari di tali soggetti che siano maggiorenni e conviventi con l'interessato.

Auspica che l'esame possa essere trasferito alla sede legislativa trattandosi di una proposta di legge volta a correggere un errore della normativa antimafia che potrebbe essere strumentalizzata.

Il Vice Ministro Filippo BUBBICO dichiara di essere favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla presentazione degli emendamenti. La proposta di legge, pertanto, sarà trasmessa alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.

EMENDAMENTI

ART. 1

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

- 2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: articolo 99, secondo comma sono inserite le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.
- 1. 30. Sannicandro, Daniele Farina.

Sopprimerlo.

*1. 50. Il Governo.

Sopprimerlo.

*1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimerlo.

*1. 8. Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « ART. 157. (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato:
- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « ART. 157. (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
- 1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
- 2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- 3) entro sette anni dalla consumazione dei reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
- 4) entro cinque anni dalla consumazione del reato i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:

- 1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
- 2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio.
- 1. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituirlo con il seguente:

- 1. Il terzo comma dell'articolo 157 del codice penale è soppresso.
- 1. 6. Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

- 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il primo comma è sostituito dal seguente:
- « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria »;
- *b)* il quinto comma è sostituito dal seguente:
- « Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni ».
- **1. 10.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 322-bis, la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e

a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

*1. 1. Guerini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 322-bis, la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

*1. 9. Mattiello, Civati.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di un quarto con le seguenti: della metà e sostituire le parole: sette anni con le seguenti: otto anni e le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

1. 11. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di un quarto con le seguenti: della metà.

1. 12. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: otto anni e le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

1. 13. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: « per i reati di cui agli articoli 449 », sono sostituite con le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479.

1. 20. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: « per i reati di cui agli articoli 449 », sono sostituite con le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479 ».

1. 21. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, fino alla fine del comma, con le seguenti: per il quale è stabilita la

pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, primo periodo, le parole: « per i reati di cui agli articoli 449 », sono sostituite con le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 4, 5, 10 e 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 374, 434, 437, 449, 476, 479 ».

1. 7. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

1. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, è così modificato:

- a) dopo le parole « 3-quater, » sono inserite le seguenti: « nonché per i reati previsti al Libro II, Titolo II »;
- b) dopo le parole: « codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ed i reati previsti dalla legge n. 74/2001 e dagli articolo 2621 e 2622 del codice civile ».
- **1. 14.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, è così modificato:

- *a)* dopo le parole: « 3-quater, » sono inserite le seguenti: « nonché per i reati previsti al Libro II, Titolo II ».
- **1. 15.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 157 del codice penale, è così modificato:

- *b)* dopo le parole: « codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ed i reati previsti dalla legge n. 74/2001 e dagli articolo 2621 e 2622 del codice civile ».
- **1. 16.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente:

- « La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato ».
- **1. 17.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 161 del codice penale, le parole da: « della metà nei casi di cui all'articolo 99 », fino alla fine del comma sono soppresse.

1. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3. Pagano.

Al comma 1, premettere, il seguente:

01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « permanente » sono inserite le seguenti: « o continuato » e dopo la parola: « permanenza » sono aggiunte le seguenti: « o la continuazione ».

*2. 5. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, premettere, il seguente:

- 01. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « permanente » sono inserite le seguenti: « o continuato » e dopo la parola: « permanenza » sono aggiunte le seguenti: « o la continuazione ».
- *2. 6. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 158, secondo comma, del codice penale, il secondo periodo è soppresso.
- **2. 7.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: decorre inserire le seguenti: dalla data di iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale o, se precedente.

2. 4. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che l'azione penale non sia stata precedentemente esercitata. In tal caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

2. 1. Guerini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche agli articoli 159 e 160 del codice penale).

- 1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'alinea è sostituito dal seguente: « Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di: »;
- *b)* al numero 3), primo periodo, le parole: « o del processo » sono soppresse.
- 2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — (Interruzione del corso della prescrizione). — Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi ».

3. 9. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

- 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
- 1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta:
- 2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
- 3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- 4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito | blico ministero presenta la richiesta di

della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ».

3. 5. Sarro, D'Alessandro, Chiarelli, Marotta, Parisi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale).

- 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
- « Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, nonché nei seguenti casi:
- 1) dal provvedimento con cui il pub-

autorizzazione a procedere fino al giorno in cui l'autorità competente ad accordarla accoglie la richiesta;

- 2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio fino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
- 3) dal provvedimento che dispone la rogatoria internazionale fino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta o, comunque, decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
- 4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

- 1) dal deposito della sentenza di condanna nel giudizio di primo grado fino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
- 2) dal deposito della sentenza di condanna nel giudizio di secondo grado, anche se pronunziata in sede di rinvio, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ».

3. 4. Pagano.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- 1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;.

3. 50. Il Governo.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 159, numero 3, è soppresso il secondo periodo.
- **3. 11.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. All'articolo 159, numero 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La sospensione riprende il sito corso dal giorno della udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale ».
- **3. 10.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01) All'articolo 159, primo comma, del codice penale al numero 3), dopo le parole: « aumentato di sessanta giorni » sono aggiunte le seguenti: « nel computo dei sessanta giorni non si tiene conto della sospensione dei termini prevista per il periodo feriale. In tali casi, riguardo al regime della prescrizione, non si applica quanto previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ».
- 3. 1. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera 3-ter) sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorso un anno.

3. 16. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, n. 3-ter sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

Conseguentemente:

sopprimere il n. 3-quater;

al comma 2, capoverso articolo 159, sostituire il primo periodo, con il seguente: Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per sei mesi a partire dalla data della lettura della sentenza di condanna di primo grado e per tre mesi dalla data della lettura della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio.

3. 6. Di Lello.

Al comma 1, n. 3-ter) sopprimere le seguenti parole: o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

3. 17. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, n. 3-quater), sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: ad un anno.

3. 18. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, numero 3-quater), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

3. 8. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, dopo il numero 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio;

3-septies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. 12. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, dopo il numero 3-quinquies, aggiungere il seguente:

- *a)* 3-sexies) dalla formulazione dell'imputazione a dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio.
- **3. 14.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera 3-quinquies, aggiungere il seguente:

- a) 3-sexies) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo non superiore a sei mesi.
- **3. 13.** Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, dopo il numero 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento.

3. 15. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. All'articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
- « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
- 1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
- 2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computai ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

3. 51. Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto in fine il seguente comma:
- « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del 3.7. Mazziotti Di Celso.

deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello ».

3. 22. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni e le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

3. 19. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

3. 20. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 2 sopprimere le parole: di condanna ovunque ricorrano.

3. 23. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

3. 21. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 2, dopo le parole: anche se pronunciata in sede di rinvio, inserire le seguenti: , salvo che l'impugnazione sia stata proposta dal Pubblico Ministero.

3. 2. Daniele Farina. Sannicandro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo 3, si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 159, il secondo comma è soppresso.

3. 52. Governo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 160, comma 3, del codice penale le seguenti parole sono soppresse: «, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale ».

3. 24. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 3. Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo con le seguenti: La sospensione della prescrizione si applica ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 1. Sarro, D'Alessandro, Chiarelli, Marotta, Parisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 2. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
- **4. 5.** Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del codice penale).

- 1. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, le parole da: « della metà » fino a: « 105 » sono soppresse.
- *4. 03. Ermini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del codice penale).

- 1. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, le parole da: « della metà » fino a: « 105 » sono soppresse.
- *4. 01. Guerini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

- 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
- **4. 02.** Pagano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

- 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
- **4. 05.** Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla	
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne	
l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne	
l'applicazione. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione)	
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	56
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e	
conclusione – Parere favorevole con osservazione)	56
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.

C. 2756 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso. Michele PELILLO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ribaudo, ha illustrato il provvedimento, formulando su di esso una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale.

C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso. Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ribaudo, ha illustrato il provvedimento, formulando su di esso una proposta di parere favorevole.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di integrare la proposta di parere, inserendovi un'osservazione con cui segnalare alla Commissione Affari esteri l'opportunità di prevedere, nel disegno di legge, che il Governo riferisca alle Camere in merito all'attuazione del Trattato e ai suoi effetti sul piano dell'attività giudiziaria penale.

Francesco RIBAUDO (PD), relatore, accoglie la proposta avanzata dal deputato Pesco, riformulando conseguentemente la sua proposta di parere (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale (C. 2511 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 2511, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale » fatto a Roma il 7 ottobre 2010 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il disegno di legge nel senso di prevedere che il Governo riferisca alle Camere in merito all'attuazione del Trattato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	59
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	64
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	66
RISOLUZIONI:	
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. (Seguito della discussione e rinvio)	60
7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (Seguito della discussione e rinvio)	61
7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».	
7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	62
AVACOTENZA	62

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Manuela GHIZZONI (PD), alla luce della discussione svolta sul provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI esprime l'avviso positivo del Governo sulla proposta di parere favorevole,

con condizione, della relatrice, ricordando che il Ministro Giannini aveva già dichiarato, in precedenza, che il MIUR non era stato coinvolto prima dell'adozione delle disposizioni – presenti nel provvedimento in esame – concernenti la Fondazione Istituto italiano di tecnologia. Dopo aver ricordato che le predette disposizioni appaiono limitare l'autonomia delle università e degli enti di ricerca, rileva che esse sembrano comportare un aggravio di procedure sia per l'IIT sia per le università e gli enti di ricerca, con un'inefficiente sovrapposizione di attività da parte di soggetti diversi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ringraziato l'onorevole Ghizzoni per il lavoro svolto, suggerisce di prevedere, nelle premesse del parere da lei proposto, un riferimento alla necessità che l'IIT, anche al fine di realizzare con maggiore efficacia la sua missione, possa costituire o partecipare a start-up innovative per lo sviluppo di propri brevetti. Ricorda, quindi, che l'ingente finanziamento iniziale destinato all'IIT, risalente al 2003, è da attribuirsi al Governo Berlusconi, allora in carica. Preannuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, con condizione, illustrata dalla relatrice.

Ilaria CAPUA (SCpI), dopo aver dichiarato di condividere il contenuto della proposta di parere favorevole della relatrice, suggerisce di integrare le premesse allo stesso, richiamando la necessità di promuovere iniziative a sostegno dell'attività di brevettazione per le università e gli enti di ricerca, nonché di indirizzare una iniziativa legislativa con caratteristiche di maggiore organicità.

Manuela GHIZZONI (PD) dichiara la propria disponibilità a integrare le premesse alla sua proposta di parere, nel senso indicato dai colleghi Capua e Palmieri, chiedendo una breve sospensione dei lavori al fine di predisporne una riformulazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, alla luce della richiesta della relatrice, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.10.

Manuela GHIZZONI (PD), alla luce del dibattito svolto, riformula conseguentemente la proposta di parere presentata (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI esprime l'avviso positivo del Governo sulla proposta di parere favorevole, con condizione, della relatrice, così come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 febbraio 2015.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che sono in atto interlocuzioni con gli altri gruppi, al fine di pervenire a un testo conclusivo della risoluzione condiviso dagli stessi. Osserva, inoltre, che è all'esame della Commissione difesa della Camera una proposta di legge che potrebbe dar seguito a uno degli impegni previsti nella risoluzione da lei presentata, potendo, quindi, essere opportuno non fare riferimento, nella risoluzione da approvare, a tale impegno, per non sovrapporsi all'attività svolta dalla Commissione difesa. Alla luce di quanto testé ricordato, chiede ai colleghi di valutare la possibilità di espungere tale impegno dalla risoluzione, in attesa delle decisioni che la Commissione difesa potrà assumere in merito. Propone, quindi, un rinvio della discussione, al fine di svolgere i necessari approfondimenti sulla stessa.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), confidando nell'accoglimento, da parte della relatrice, dei suggerimenti da lui proposti nella seduta del 20 gennaio 2015, al fine della predisposizione della risoluzione conclusiva, ritiene opportuno procedere indipendentemente dai lavori della IV Commissione, non tralasciando, nel testo che la Commissione si appresta ad approvare, alcuna questione connessa al tema oggetto della risoluzione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 febbraio 2015.

Maria MARZANA (M5S) ricorda che l'obiettivo della risoluzione da lei presentata è quello di far fronte al vuoto esistente nelle Indicazioni nazionali per i licei, concernenti gli autori della letteratura italiana di origine meridionale, non richiamati nelle stesse. Dopo aver ribadito

che i contenuti della risoluzione non contengono rivendicazioni di carattere localistico, sottolinea l'importanza dell'inserimento dei predetti autori meridionali, i quali, tra l'altro, hanno affrontato la questione meridionale, la quale si è sviluppata nel nostro Paese dall'Unità d'Italia in poi, realizzandosi, in tal modo, un efficace collegamento didattico tra storia e letteratura, al fine di incrementare il patrimonio di conoscenze degli studenti. Alla luce di queste premesse e del dibattito finora svolto, preannuncia, quindi, la presentazione di una riformulazione della risoluzione a sua firma, che non preveda, tra l'altro, l'attuale sistema di elenchi di autori, i quali limitano l'autonomia didattica.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) giudica positivamente quanto testé enunciato dalla collega Marzana, evidenziando, però, l'opportunità di fare riferimento, nella risoluzione conclusiva che la Commissione si accinge a predisporre, non solo ai licei, bensì anche agli istituti tecnici professionali e, in generale, agli istituti secondari di secondo grado. Propone, inoltre, di inserire anche il riferimento alla parità di genere, per promuovere la conoscenza di autorevoli scrittrici, e agli scrittori italiani che hanno ottenuto il premio Nobel per la letteratura.

Maria MARZANA (M5S) ritiene di poter condividere le considerazioni della collega Malpezzi in merito al riferimento a tutti gli istituti secondari di secondo grado e alla valorizzazione della parità di genere.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI, riservandosi di fornire una valutazione puntale sulla proposta di riformulazione preannunciata dalla deputata Marzana, quando questa sarà disponibile, giudica positivamente il superamento del sistema degli elenchi di autori, ritenendo inoltre necessario valorizzare i testi rappresentativi di aree culturali, non dovendosi invece porre l'accento su aree geografiche del nostro Paese. Condivide, infine, la necessità di fare riferimento, nelle citate Indicazioni nazionali, a tutti gli istituti di istruzione di secondo grado.

Luisa BOSSA (PD) evidenzia la presenza di eccellenti opere di autori, espressione del sentimento di determinati territori, le quali non possono essere qualificate esclusivamente come localistiche, nell'accezione negativa del termine.

Maria MARZANA (M5S) ribadisce che la proposta di inserire autori meridionali nelle Indicazioni nazionali non comporta alcuna rivendicazione localistica.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ritiene opportuno prescindere dal localismo, preservando l'autonomia didattica delle scuole e dei docenti. Reputa inoltre necessario valorizzare tutte le aree culturali del Paese.

Luigi GALLO (M5S) invita i colleghi ad attendere la riformulazione della collega Marzana, la quale tenterà di comporre le varie posizioni emerse nel corso del dibattito.

Mara CAROCCI (PD), dopo aver espresso un grande interesse per le considerazioni svolte dall'onorevole Marzana, ricorda ai colleghi che la Commissione non può e non deve svolgere le medesime funzioni attribuite ai consigli di classe.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI, nell'attesa del testo scritto della riformulazione della risoluzione, ribadisce l'assoluta disponibilità del Governo a convergere su un testo condiviso dai gruppi, che, come già ricordato, non rappresenti una rivendicazione localistica e preservi l'autonomia didattica dei docenti. Ricorda, quindi, che gli obiettivi del Governo sono i seguenti: rivedere il regolamento recante le Indicazioni nazionali citate; superare l'elenco di autori; far riferimento sia agli autori che alle autrici esemplificativi della tradizione culturale italiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».

7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle risoluzioni 7-00580 Santerini e 7-00593 Simone Valente, rinviate, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2015.

Mara CAROCCI (PD) ricorda gli obiettivi della risoluzione 7-00580 Santerini, la quale è incentrata sul contenimento e sul contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, nonché sulla formazione e utilizzazione degli insegnanti da assumere a partire dal prossimo anno scolastico. Considera inoltre necessario intervenire sulla revisione delle attuali classi di concorso, reputando opportuno evitare una rigida organizzazione dell'organico funzionale, la quale può portare, in taluni istituti, alla presenza di un unico collegio di docenti, i quali sono inseriti in differenti organici funzionali relativi a ciascun indirizzo presente nell'istituto. Ritiene inoltre da superare l'attuale distinzione tra le classi di concorso di scuola secondaria di primo grado e quelle di scuola secondaria di secondo grado. Giudica poi positivamente le prove INVALSI, importanti per la crescita del sistema di istruzione in Italia, e il sistema di autovalutazione delle scuole. Avverte, comunque, che i risultati delle predette prove INVALSI devono essere valutati anche alla stregua del contesto socio-economico nel quale le singole scuole operano. Condivide, poi, le considerazioni svolte il 4 febbraio 2015 dall'onorevole Simonetti, il quale proponeva di passare ad un sistema di livelli essenziali delle prestazioni che individui, con criteri oggettivi, il fabbisogno formativo, sulla base di uno standard condiviso su cui fondare la programmazione territoriale. Ricorda poi al collega Simonetti l'importanza di porre particolare attenzione alle aree del nostro territorio nazionale nelle quali è presente un cospicuo flusso di immigrazione, che coinvolge, ovviamente, anche il mondo della scuola.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che le specificazioni, da parte del Governo, dell'annunciato piano della « Buona scuola » appaiono contraddittorie e poco chiare, non emergendo, tra l'altro, quante saranno effettivamente le assunzioni di docenti, a quali graduatorie si attingerà e a cosa corrisponda realmente l' »organico funzionale». Reputa inoltre tale piano diretto solo ad affrontare il tema delle assunzioni, senza considerare gli altri importanti aspetti che concernono il mondo della scuola. Ritiene comunque possibile ipotizzare una convergenza tra la risoluzione 7-00580 Santerini e la risoluzione 7-00593 Simone Valente, verso un unico testo che sintetizzi tutte le esigenze sinora evidenziate.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver ribadito l'importanza delle scuole paritarie nel sistema scolastico italiano, ritiene che le stesse debbano essere adeguatamente considerate nel piano della « Buona scuola » e, conseguentemente, nella risoluzione che la Commissione si accinge a predisporre.

Milena SANTERINI (PI-CD), dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo apportato, si dichiara disponibile ad integrare il testo della risoluzione con riferimento alle seguenti questioni: modalità di stabilizzazione dei docenti, evitando le rigidità; determinazione dell'organico funzionale sulla base delle caratteristiche della popolazione scolastica; opportunità di introduzione, anche in ambito scolastico, di livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia della parità di condizioni degli studenti; maggiore attenzione all'istruzione professionale, all'alternanza scuola-lavoro e all'introduzione della tecnologia digitale negli istituti scolastici; necessità di un sistema di rilevazione dei risultati dei progetti e delle attività scolastiche attivate contro il bullismo. Con riferimento, infine, alla risoluzione 7-00593 Simone Valente, pur apprezzandone l'intento, ritiene che la stessa contenga indicazioni eccessivamente specifiche, in relazione, ad esempio, alle risorse e alla definizione dei gruppi di docenti che saranno interessati dalle future assunzioni.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver valutato positivamente il dibattito sinora svolto, pur nella diversità iniziale di opinioni, ritiene che vi sia un margine per ricercare una convergenza su un testo unitario delle due risoluzioni presentate.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) chiarisce che il riferimento, nella risoluzione 7-00580 Santerini, alla necessità di una decisa innovazione dell'anno di prova del personale docente che sarà assunto – già previsto a legislazione vigente – non ha intenti punitivi, bensì intende promuovere la migliore formazione di tali docenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dopo aver avvertito il collega Gallo che potrà intervenire nel prosieguo del dibattito, essendo imminente l'inizio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

ALLEGATO 1

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4, che – nell'introdurre la figura della piccola media impresa innovativa, estendendo a quest'ultima agevolazioni previste per le *start up* innovative – prevedono, tra i requisiti richiesti per l'attribuzione di tale qualifica, il possesso di determinati titoli di studio;

preso atto favorevolmente della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede l'estensione del vigente beneficio fiscale di tassazione agevolata all'utilizzo e cessione di una più vasta serie di attività immateriali (marchi d'impresa, modelli, disegni) non funzionalmente equivalenti ai veri e propri brevetti;

rilevato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, attribuisce nuove funzioni alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), stabilendo che tale Fondazione: *a)* provveda a sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; *b)* provveda a istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;

c) funga da tramite tra le imprese per lo scambio di informazione e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse;

rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla predetta Fondazione le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte;

evidenziato che l'IIT, finanziato con uno degli investimenti statali più rilevanti nel campo della ricerca pubblica, svolge ricerche tecnologiche molto avanzate con punte di eccellenza di livello mondiale e collabora, anche finanziariamente, con università ed enti di ricerca su progetti di ricerca tecnologica di alto interesse;

ritenuto, tuttavia, che le funzioni di cui alle citate lettere *a*) e *b*) si sovrappongono ad attività già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università, con il rischio di limitare la funzionalità dell'IIT quale ente di ricerca, attribuendo allo stesso compiti analoghi a quelli di un'agenzia nazionale di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo, nonché con la conseguenza di ridurre l'autonomia statutaria e gestionale spettante alle università e agli enti di ricerca in base alla Costituzione e alla legislazione vigente;

considerato, altresì, che, in base al citato articolo 5, comma 3, gli enti pubblici di ricerca sarebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un aggravamento burocratico della loro attività, senza ristoro di costi;

considerato, infine, che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica pubblica al fine di migliorare il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese costituisce obiettivo importante e condivisibile, il cui raggiungimento, tuttavia, richiede l'apertura di un dibattito approfondito con la partecipazione di tutti gli attori, anche al fine di e 3.

indirizzare una iniziativa legislativa con caratteristiche di maggiore organicità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2

ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4 che, nell'introdurre la figura della piccola media impresa innovativa, estendendo a quest'ultima agevolazioni previste per le *start up* innovative, prevedono, tra i requisiti richiesti per l'attribuzione di tale qualifica, il possesso di determinati titoli di studio:

preso atto favorevolmente della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede l'estensione del vigente beneficio fiscale di tassazione agevolata all'utilizzo e cessione di una più vasta serie di attività immateriali (marchi d'impresa, modelli, disegni) non funzionalmente equivalenti ai veri e propri brevetti;

rilevato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, attribuisce nuove funzioni alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), stabilendo che tale Fondazione: *a)* provveda a sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; *b)* provveda a istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;

c) funga da tramite tra le imprese per lo scambio di informazione e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse;

rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla predetta Fondazione le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte;

evidenziato che l'IIT, finanziato con uno degli investimenti statali più rilevanti nel campo della ricerca pubblica, svolge ricerche tecnologiche molto avanzate con punte di eccellenza di livello mondiale e collabora, anche finanziariamente, con università ed enti di ricerca su progetti di ricerca tecnologica di alto interesse;

sottolineato che l'IIT, per realizzare con ancora maggiore efficacia la propria missione, dovrebbe poter costituire o partecipare a *start-up* innovative per lo sviluppo di propri brevetti;

ritenuto, tuttavia, che le funzioni di cui alle citate lettere *a*) e *b*) si sovrappongono ad attività già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università, con il rischio di limitare la funzionalità dell'IIT quale ente di ricerca, attribuendo allo stesso compiti analoghi a quelli di un'agenzia nazionale di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo, nonché con la conseguenza di ridurre l'autonomia statutaria e gestionale spettante alle università e agli enti di ricerca in base alla Costituzione e alla legislazione vigente;

considerato, altresì, che, in base al citato articolo 5, comma 3, gli enti pubblici

di ricerca sarebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un aggravamento burocratico della loro attività, senza ristoro di costi;

considerato, infine, che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica pubblica per migliorare il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese costituisce obiettivo importante e condivisibile, il cui raggiungimento, tuttavia, richiede l'apertura di un dibattito approfondito con la partecipazione di tutti

gli attori, anche al fine di promuovere iniziative a sostegno dell'attività di brevettazione per le università e gli enti di ricerca nonché di indirizzare una iniziativa legislativa con caratteristiche di maggiore organicità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, sullo stato di attuazione delle	
misure introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, sullo stato della gestione dei rifiuti,	
con particolare riferimento alla situazione della regione Sicilia e sullo stato delle procedure	
di infrazione in materia di rifiuti (Svolgimento e conclusione)	

ERRATA CORRIGE

68

68

AUDIZIONI

Mercoledì 18 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, sullo stato di attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, sullo stato della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione della regione Sicilia e sullo stato delle procedure di infrazione in materia di rifiuti.

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Gian Luca GALLETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Salvatore MICILLO (M5S), Enrico BORGHI (PD), Filiberto ZARATTI

(SEL), Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), Salvatore MATARRESE (SCpI), Tino IAN-NUZZI (PD), Chiara DI BENEDETTO (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Serena PELLEGRINO (SEL) e Piergiorgio CARRESCIA (PD).

Il Ministro Gian Luca GALLETTI replica, fornendo chiarimenti in relazione ai quesiti e alle osservazioni posti.

Ermete REALACCI (PD), presidente, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 388 del 16 febbraio 2015:

a pagina 74, seconda colonna, dopo la diciottesima riga, inserire il seguente capoverso: « Raffaele CANTONE, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAS), fornisce risposte ai quesiti formulati ».

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 132)

69

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 febbraio 2015.

Audizione di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 132).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti (Seguito dell'esame e rinvio).	71
INTERROGAZIONI:	
5-04025 Tino Iannuzzi: Concentrazione nelle sedi INPS di Salerno e Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità nella provincia di Salerno	72
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	75
5-04355 Giacobbe: Benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	76
5-04547 Cominardi: Criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi	73
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	77
5-04563 Tripiedi: Trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore edilizio	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	79

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 ottobre 2014.

Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 14 ottobre 2014 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari della presente proposta di legge. Essendo tale termine decorso, senza che il Governo abbia provveduto alla trasmissione della richiesta relazione tecnica, a nome della Commissione, sollecita il Governo ad ottemperare quanto prima a tale adempimento.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nel rappresentare che gli uffici del suo Dicastero stanno elaborando la richiesta relazione tecnica, assicura l'impegno del Governo a completarne la predisposizione nel minor tempo possibile, al fine di consentire alla Commissione di proseguire i propri lavori.

Silvia CHIMIENTI (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, auspica che si provveda con sollecitudine alla trasmissione della relazione tecnica. Reputa opportuno, in ogni caso, valutare l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'istruttoria legislativa, nonché di svolgere un ciclo di audizioni informali, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

Antonella INCERTI (PD), relatore, fa presente di non aver alcuna obiezione alla costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale avviare un ciclo di audizioni informali, pur sottolineando l'importanza di acquisire quanto prima dati certi circa la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Walter RIZZETTO, presidente, nel segnalare che le decisioni in ordine all'organizzazione dell'esame del provvedimento potranno essere assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invita a considerare l'opportunità di procedere alla costituzione del Comitato ristretto successivamente all'acquisizione della relazione tecnica richiesta al fine di proseguire l'iter di esame con maggiore consapevolezza delle questioni in gioco, soprattutto sotto il profilo delle coperture finanziarie.

Antonella INCERTI (PD), relatore, concorda con le considerazioni del presidente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.45.

5-04025 Tino Iannuzzi: Concentrazione nelle sedi INPS di Salerno e Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità nella provincia di Salerno.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Tino IANNUZZI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, della quale si dichiara, tuttavia, insoddisfatto. Fa notare, infatti, che l'INPS, nel deliberare la riorganizzazione e la riduzione delle commissioni mediche in provincia di Salerno, non ha tenuto in alcun conto - come, invece, avrebbe dovuto - le legittime e fondate esigenze di tanti cittadini, per lo più anziani o persone colpite da gravi situazioni di infermità e di disabilità, ovvero in precarie condizioni di salute. Evidenzia, infatti, che tali persone, a causa della concentrazione delle commissioni nelle sole città di Salerno e di Nocera Inferiore, sono costrette a lunghi e difficoltosi spostamenti, che inevitabilmente richiedono diverse ore. Ritiene, quindi, che sia stata lasciata completaingiustificatamente un'area vasta, in tutta la zona meridionale della provincia di Salerno, comprensiva del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, della Valle del Calore, del Tanagro. Evidenzia, inoltre, che non si è affatto considerato che la rete stradale, che collega tali territori con la città capoluogo, è obiettivamente inadeguata e insufficiente, spesso a causa di interruzioni e pesanti rallentamenti cagionati da frane e smottamenti. Inoltre, fa presente che i collegamenti con mezzi di trasporto pubblici sono limitati e carenti, lasciando quasi isolati i comuni più periferici e delle aree interne, con la conseguenza che occorrono fra le tre e le quattro ore per poter raggiungere Salerno. Osserva che l'INPS, nel prevedere un nuovo assetto delle commissioni mediche sul territorio salernitano, che giudica sbagliato e non condivisibile, ha del tutto omesso di valutare i pesanti disservizi, le forti difficoltà, i reiterati disagi che derivano ai cittadini dalla concentrazione a Salerno e a Nocera Inferiore delle commissioni medici di accertamento e verifica dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle diverse tipologie di invalidità. Ritiene che l'efficienza e l'adeguatezza di un servizio debba essere valutata anche e soprattutto in base alle ragionevoli esigenze dei cittadini, completamente trascurate dall'INPS in questa vicenda. Prende atto con soddisfazione, al contrario, del positivo impegno oggi assunto dal sottosegretario Bobba di sollecitare l'INPS a un « riesame delle scelte già operate», proprio «comprendendo il disagio » giustamente manifestato dai cittadini e dai sindaci della zona. Reputa, quindi, necessaria una unitaria azione istituzionale dei livelli di governo locale in Campania, Regione e Comuni, per accompagnare e sostenere con idonee e documentate iniziative l'azione del Ministero nei confronti dell'INPS. Fa presente che continuerà a seguire in sede parlamentare e istituzionale la vicenda oggetto dell'atto di sindacato, al fine di addivenire a una soluzione soddisfacente, che salvaguardi i diritti e le attese delle comunità e dei territori interessati nella zona meridionale della provincia di Salerno.

5-04355 Giacobbe: Benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Anna GIACOBBE (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che confermi quanto già precisato sul punto dallo stesso Ministero in precedenti occasioni. Evidenzia, quindi, l'esigenza di chiarire quanto prima, con iniziative di natura interpretativa, le disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio, anche tenuto conto dei diversi orientamenti giu-

risprudenziali maturati in materia. Dichiara, in conclusione, che continuerà a monitorare la situazione affinché siano assunte le necessarie iniziative al fine di evitare che le ambiguità presenti nella normativa vigente determinino discriminazioni ingiustificate tra lavoratori nell'accesso alla pensione.

5-04547 Cominardi: Criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Claudio COMINARDI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, esprimendo in particolare apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo a programmare verifiche ispettive presso le filiali McDonald's di Roma, al fine di far luce circa il funzionamento dello strumento dei tirocini. Pur giudicando necessario estendere tale ciclo di ispezioni all'intero territorio nazionale, considerata la forte diffusione del fenomeno in questione. ritiene che una simile iniziativa possa costituire un precedente importante in vista dello svolgimento di un efficace ruolo di deterrenza nei confronti dell'abuso dello strumento dei tirocini. A prescindere dalla quantificazione precisa della somma, comunque irrisoria, corrisposta a titolo di indennità, ritiene, infatti, che i tirocini formativi abbiano prevalentemente la finalità di occultare rapporti di lavoro subordinato e di sfruttare lavoratori in difficoltà. Si riserva di intraprendere ulteriori iniziative al fine di continuare a monitorare la situazione e verificare l'efficacia delle azioni eventualmente messe campo dal Governo.

5-04563 Tripiedi: Trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore edilizio.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, a fronte dei dati forniti, che auspica, tuttavia, siano integrati quanto prima con ulteriori elementi di conoscenza riferiti in particolare alla permanenza in vita dei lavoratori edili dopo il loro pensionamento. Riservandosi di approfondire le informazioni testé fornite, ritiene, infatti, sia importante instaurare un positivo rapporto di collaborazione tra la Commissione e la nuova presidenza dell'INPS, affinché sia possibile agire con consapevolezza e cognizione di causa su materie delicate come quella in

esame. Osservato che, nel settore dell'edilizia, l'incidenza degli infortuni sul lavoro appare particolarmente elevata, soprattutto tra i lavoratori di età più avanzata, auspica sia possibile compiere con gli organi competenti tutte le possibili analisi sul tema, in vista della definizione di opportuni interventi a tutela dei lavoratori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

5-04025 Tino Iannuzzi: Concentrazione nelle sedi INPS di Salerno e Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità nella provincia di Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Iannuzzi – inerente all'attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la funzione medico legale dell'INPS è stata caratterizzata, nel corso degli ultimi anni, da rilevanti cambiamenti – sviluppo della diagnostica strumentale, acquisizione di nuove competenze in materia di invalidità civile, incremento del contenzioso, riduzione degli organici per effetto delle economie di bilancio – che hanno determinato una radicale revisione sia del ruolo assegnato ai medici legali sia degli assetti organizzativi più adatti a supportare il nuovo scenario.

In tale ottica, si è definito, per l'area medico legale centrale e periferica, un modello organizzativo semplificato, basato su due soli livelli: centrale e territoriale.

In applicazione di tale nuovo modello organizzativo, a decorrere dal 2010, è stato disposto il ricompattamento di numerosi centri medico legali provinciali e subprovinciali presso le aree metropolitane o ad elevata complessità, tra cui quello dell'area provinciale di Salerno.

In particolare, l'espletamento della funzione medico legale dell'INPS nella provincia di Salerno è stato articolato su due

poli: uno presso la Direzione provinciale di Salerno, e l'altro presso l'Agenzia complessa di Nocera inferiore.

In tale contesto, la Regione Campania, l'ASL di Salerno e l'INPS hanno sottoscritto un Protocollo sperimentale di intesa per l'affidamento all'Istituto previdenziale delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 18 comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011).

Il Protocollo, in particolare, ha stabilito che le attività di accertamento dei requisiti sanitari vengano svolte nei locali della Direzione provinciale INPS di Salerno e in quelli dell'Agenzia complessa di Nocera inferiore.

Pertanto, alla luce dei buoni risultati conseguiti nel corso della sperimentazione, l'INPS ha evidenziato come il nuovo modello organizzativo garantisca una riduzione dei tempi per il riconoscimento dei benefici richiesti, favorendo uno svolgimento efficace, efficiente, ed economico delle funzioni sanitarie, amministrative e legali ad esso spettanti.

Tuttavia, comprendendo il disagio manifestato dai cittadini, il Ministero si farà carico di sollecitare l'INPS ad un'eventuale riesame delle scelte già operate.

5-04355 Giacobbe: Benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sui benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro ed ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio (SV).

A tale proposito faccio presente che il comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 stabilisce che, a decorrere dal 2004, i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

Al riguardo, il Ministero del lavoro ha chiarito che: « la disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del beneficio previdenziale, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 riconosciuto dall'articolo 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previdenti alla data del 2 ottobre 2003.

Pertanto, in favore di tali lavoratori, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.

Tale coefficiente, dunque, viene applicato dall'INPS, in sede di riconoscimento del predetto beneficio, sulla base delle predette indicazioni fornite nell'ottobre del 2005 dal Ministero che rappresento.

Per quanto concerne, invece, le valutazioni compiute dalla magistratura su tale questione, il Governo, nel doveroso rispetto dei ruoli che contraddistinguono i poteri dello Stato, non può far altro che rispettarne le decisioni.

Tuttavia, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare gli esiti dell'attività giurisprudenziale al fine di valutare l'adozione di eventuali iniziative di competenza.

5-04547 Cominardi: Criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi – inerente alle possibili criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi – faccio presente quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che il 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha definito - in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 92 del 2012 – le Linee guida in materia di tirocini, al fine di fornire alle Regioni e alle Province autonome un quadro di riferimento comune per la disciplina dei cosiddetti tirocini extracurriculari che costituiscono una misura formativa di politica attiva volta a favorire l'inserimento lavorativo mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'acquisizione di specifiche competenze professionali.

Le linee guida in materia di tirocini sono state adottate con lo scopo di dettare gli *standard* minimi di tutela nei confronti dei tirocinanti, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province autonome di fissare – nell'esercizio delle rispettive potestà normative ed amministrative – disposizioni di maggiore tutela.

In particolare, le linee guida in materia di tirocini prevedono – in linea con quanto disposto dell'articolo 1, commi 34 e 35, della legge n. 92 del 2012 – una sanzione amministrativa per la mancata corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione al tirocinio (il cui importo non può peraltro essere inferiore a 300 euro lordi mensili). È, altresì, sta-

bilito che l'ammontare della sanzione debba essere proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in una misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 mila euro.

Inoltre, ed è bene precisarlo, le Linee guida in materia di tirocini prevedono che – qualora, nel corso verifiche da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro, venga accertato un uso non corretto del tirocinio – il personale ispettivo dovrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come lavoro subordinato, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Con particolare riferimento alla Regione Lazio, faccio presente che la stessa ha provveduto al recepimento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento con delibera della giunta regionale del 18 luglio 2013, n. 199.

Tale delibera, in particolare, ha fissato in 400 euro l'importo dell'indennità minima mensile di partecipazione al tirocinio e ha stabilito che il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di attuazione del tirocinio comporta per i soggetti ospitanti l'impossibilità di ricorrere al tirocinio per un periodo massimo di 24 mesi. È dunque evidente che – nella specifica ipotesi segnalata con il presente atto parlamentare – il presunto tirocinante abbia percepito una indennità di importo superiore a quello stabilito nella predetta delibera regionale.

Successivamente, il 18 aprile dello scorso anno - in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 della delibera re-

gionale n. 199 del 2013 – la Regione Lazio ha stipulato con la Direzione regionale del lavoro del Lazio (ora Direzione interregionale del lavoro del Lazio) del Ministero che rappresento un Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività svolte da entrambe le Parti al fine di monitorare, verificare e sostenere le esperienze di tirocinio attivate nel Lazio, con azioni dirette a prevenire o sanzionare gli abusi ed un uso distorto del tirocinio extracurriculare.

Con tale documento, le Parti riconoscono l'importanza di un'azione sinergica ed integrata da parte di tutti i soggetti istituzionali che hanno competenza in materia, di lavoro sul territorio nazionale. A tal fine, le Parti si impegnano a scambiarsi i dati informativi in loro possesso allo scopo di effettuare un monitoraggio periodico relativo all'andamento dei tirocini.

Ciò posto, con particolare riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, posso assicurare che la competente Direzione territoriale del lavoro del Ministero che rappresento – compatibilmente con l'assolvimento degli altri adempimenti di competenza – terrà nella debita considerazione la segnalazione effettuata con il presente atto parlamentare, attraverso una programmazione di verifiche ispettive presso le filiali McDonald's di Roma.

Quanto sinora esposto, mi consente di poter affermare che il Governo e le Regioni stanno proseguendo sulla via di una disciplina sempre più coordinata e di una attuazione sempre più appropriata di un istituto, qual'è il tirocinio, che, come noto, costituisce uno strumento fondamentale di apprendimento e un canale strategico di transizione dei giovani dallo studio al mondo del lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con quest'ultimo.

5-04563 Tripiedi: Trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore edilizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti chiedono quali siano i dati relativi ai lavoratori del settore edilizio riguardanti l'età media di pensionamento, l'importo medio di retribuzione percepito nel periodo di pensionamento, l'aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e l'aspettativa di vita generale.

Preliminarmente, si osserva che il Legislatore, con decreto legislativo n. 67 del 2011 ha individuato in modo tassativo quali addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e dunque meritevoli di particolare attenzione e tutela giuridica, quattro tipologie di lavoratori:

- 1) i lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti già individuate dall'articolo 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 maggio 1999 (ad esempio lavori in galleria, cava o miniera), considerate tali « in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita e al rischio professionale di particolare intensità »;
 - 2) i lavoratori notturni;
- 3) i lavoratori addetti alla catena di montaggio;
- 4) i conducenti dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Ricordo che la verifica della possibilità dell'estensione dei benefici anche ad altri

lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, tra i quali i lavoratori del settore edilizio, è stata già posta all'attenzione del Governo.

La questione, infatti, è stata oggetto di una risoluzione del 30 ottobre scorso accolta dal Governo ed approvata dalla Commissione.

Sul punto, nonostante il carattere sociale che riveste la questione, occorre ricordare che a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha ridotto di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Ciò premesso, negli ultimi anni le politiche in materia pensionistica sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e si sono progressivamente sviluppate attraverso una serie di provvedimenti che hanno previsto, in particolare, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT).

Il principio dell'adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione alla speranza di vita è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 78 del 2009 e ha poi subito un'accelerazione con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha comportato un generale aumento dei requisiti pensionistici.

Più specificamente, in relazione ai quesiti posti nel presente atto parlamentare, fornisco, nella tabella che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione, i dati elaborati dall'INPS.

La tabella indica le pensioni liquidate negli anni 2013-2014 a soggetti che hanno lavorato per un periodo della loro vita attiva nel settore dell'edilizia, con l'indicazione del sesso, della categoria di pensione, dell'età media di pensionamento e dell'importo medio della pensione.

Si evidenza che, allo stato, i dati relativi all'aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e l'aspettativa di vita generale dei lavoratori del settore edilizio, non sono immediatamente rinvenibili, in quanto i dati elaborati dall'ISTAT relativi alla speranza di vita si riferiscono alla media della popolazione residente in Italia, senza alcuna classificazione in base alle specifiche caratteristiche dell'attività lavorativa.

Nell'ottica di un maggiore, approfondimento della questione, faccio presente che il Ministero che rappresento ha interpellato espressamente l'INAIL per quanto concerne l'esposizione a fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa svolta nel settore edilizio.

Sulla base dei dati registrati nel quinquennio 2009-2013, l'INAIL ha individuato il settore delle costruzioni tra i più rischiosi anche in termini di entità delle conseguenze degli infortuni sul lavoro, Nello stesso periodo 2009-2013 le malattie professionali indennizzate con esito mortale nel settore delle costruzioni hanno presentato una riduzione del 9 per cento contro una media dell'Industria e servizi che supera il 40 per cento. Secondo quanto riferito dall'INAIL, inoltre, le malattie denunciate nel periodo 2009-2013 presentano una concentrazione di casi nella classe di età 50-64 anni sia per il complesso dell'industria e servizi che per lo specifico settore delle costruzioni.

Concludo, manifestando la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il coinvolgimento dell'INPS ad un'ulteriore analisi sul tema onde poter valutare le opportune modifiche in materia, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.

	ANNO DI DECORRENZA PENSIONE						
CATEGORIA	2013			2014			
PENSIONE	NUMERO	ETA' MEDIA ALLA DECORRENZA	IMPORTO MEDIO MENSILE	NUMERO	ETA' MEDIA ALLA DECORRENZA	IMPORTO MEDIO MENSILE	
			MASCHI				
ANZIANITA'	4.421	60,5	1.699,25	2.661	60,7	1.817,76	
VECCHIAIA	4.702	66,3	856,04	6.140	66,3	890,66	
PREPENSIONAMENTI	12	59,2	2.352,25	12	59,6	2.397,38	
VECCHIAIA DA ASSEGNO INVALIDITA'	999	66,1	960,00	1.176	66,2	983,77	
ASSEGNO DI INVALIDITA'	5.308	53,7	762,32	4.973	53,9	789,61	
PENSIONE DI INABILITA'	735	53,9	942,16	713	53,9	962,14	
TOTALE	16.177	60,0	1.067,17	15.675	60,9	1.027,38	
	L	<u>. </u>	FEMMINE	L			
ANZIANITA'	462	58,9	1.663,83	673	59,2	1.739,21	
VECCHIAIA	220	62,5	1.091,32	106	63,1	1.281,05	
PREPENSIONAMENTI	2	55,0	2.051,06	-	-	-	
VECCHIAIA DA ASSEGNO INVALIDITA'	12	60,8	1.610,75	10	60,2	1.937,52	
ASSEGNO DI INVALIDITA'	200	47,0	547,02	200	48,4	633,75	
PENSIONE DI INABILITA'	38	51,8	961,56	24	49,3	811,73	
TOTALE	934	56,9	1.261,41	1.013	57,3	1.453,00	

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04760 Nicchi: Contrarietà del nostro Paese alle raccomandazioni dell'OMS sul dimezzamento dell'assunzione <i>pro capite</i> degli zuccheri negli alimenti	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	91
5-04762 Capelli: Pubblicità di acquisto di ovuli e prestazioni di utero in affitto	83
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	93
5-04761 Lenzi: Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e suo inserimento nei nuovi LEA	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	95
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	83
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	83
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (Seguito dell'esame e rinvio)	87 96
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

AVVERTENZA

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-04760 Nicchi: Contrarietà del nostro Paese alle raccomandazioni dell'OMS sul dimezzamento dell'assunzione *pro capite* degli zuccheri negli alimenti.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

90

Marisa NICCHI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che conferma la sottovalutazione da parte del Governo dell'uso eccessivo di zuccheri nell'alimentazione quotidiana, ricordando che le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per ridurre tale consumo si basano su approfonditi studi scientifici.

Ribadisce, inoltre, l'inopportunità di far rappresentare il nostro Paese presso l'OMS da soggetti che svolgono attività di consulenza per importanti società multinazionali che operano in campo alimentare.

5-04762 Capelli: Pubblicità di acquisto di ovuli e prestazioni di utero in affitto.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), replicando, dichiara di condividere le dichiarazioni del rappresentante del Governo ma di aspettarsi un impegno maggiore sul piano operativo per contrastare pratiche illecite. Invita, inoltre, a riflettere sull'opportunità di adottare iniziative legislative sulla materia, come proposto dal Ministro Lorenzin nei mesi scorsi.

5-04761 Lenzi: Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e suo inserimento nei nuovi LEA.

Mario TULLO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, manifestando perplessità per la lentezza con cui è stata affrontata sinora questa grave patologia. Auspica, pertanto, un'azione più rapida che valorizzi anche le esperienze positive portate sinora avanti a livello locale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2124 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), del nuovo testo del disegno di legge C. 2124 Governo: « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ».

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Amato ha svolto la relazione.

Maria AMATO (PD), *relatore*, propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni o condizioni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo proposta di legge di legge C. 2168, approvato dal Senato: «Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano».

Dà, quindi, la parola alla relatrice Murer per lo svolgimento della relazione.

Delia MURER (PD), relatore, fa presente che il 5 marzo dello scorso anno il Senato ha approvato un disegno di legge per l'introduzione nel nostro codice penale del delitto di tortura.

Ricorda che la proposta di legge è ora all'esame della Camera e ha trovato già il via libera, con alcune modifiche, nella Commissione Giustizia, ed è all'esame in sede consultiva presso le Commissioni per i pareri di competenza.

Sono diverse legislature che il Parlamento prova a legiferare sul tema, cercando di introdurre nel nostro ordinamento il reato specifico di tortura.

Nella XIII legislatura fu il Governo Amato a presentare un disegno di legge che non fu nemmeno avviato all'esame. Era una proposta che prevedeva la tortura come circostanza aggravante dei reati colposi contro la persona commessi dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio).

La XV legislatura portò all'approvazione presso la Camera di una proposta di legge che, però, non vide la luce in Senato e si fermò. Il medesimo disegno di legge fu esaminato nella legislatura successiva dal Senato ma l'iter non è mai stato completato. Ad inizio della legislatura in corso, il dibattito è ripreso proprio in Senato, arrivando all'approvazione di una proposta, che ora è all'esame della Camera.

Fa presente che la necessità di introdurre nel nostro ordinamento nazionale una fattispecie penale relativa al delitto di tortura nasce da varie circostanze, anche di carattere normativo. Intanto, esiste una espressa disposizione della Carta costituzionale, che stabilisce all'articolo 13, comma 4 che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ».

All'articolo 27, comma 3, poi, si legge che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Fa presente che dal dettato costituzionale si può dedurre che la privazione, totale o parziale, della libertà non priva un individuo del diritto al rispetto della propria personalità e dignità. Ciò implica automaticamente, in capo ai soggetti chiamati a dare esecuzione alla misura restritiva, il divieto di sottoporre la persona ad atti di violenza o ad altre forme di coercizione fisica o morale, che non siano necessari all'attuazione del provvedimento limitativo prescritto.

Anche il diritto internazionale si è espresso più volte sul tema. La Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1996, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti.

La maggiori parte di tali atti proibisce esplicitamente la tortura. La citata Convenzione ONU del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti e pene crudeli, inumane e degradanti (la cd. CAT), ratificata dall'Italia con la legge n. 489/1988, prevede, in particolare, l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno (articolo 4).

Fa presente che si evince soprattutto da questo complesso di fonti normative internazionale l'indifferibilità di un intervento normativo.

Fa presente, altresì, come anche il lungo elenco di audizioni compiute dalla II Commissione (Giustizia) abbia evidenziato la necessità di un intervento del Parlamento. La Cgil - Funzione pubblica, nella sua audizione, ha segnalato che « sostiene da tempo la necessità e urgenza di produrre una norma specifica che individui e punisca il reato di tortura ». A tal proposito ha fatto presente che «insieme alla propria Confederazione e con diverse altre associazioni da tempo impegnate sul fronte dei diritti civili e dell'umanità dei trattamenti penitenziari ha organizzato la raccolta di firme in calce a un disegno di legge di iniziativa popolare che servisse da stimolo e modesto suggerimento alle Camere per produrre una buona norma». Indicazioni analoghe sono venute da organizzazioni come Amnesty international a altri soggetti associativi.

Fa presente, quindi, che da questa premessa discende quindi la necessità di una iniziativa legislativa del nostro Paese sul tema in questione.

Rileva, poi, che il dibattito presso il Senato ha evidenziato la necessità di formulare il reato di tortura in modo quanto più possibile attinente alla definizione fissata dalla Convenzione ONU del 1984.

La proposta approvata dal Senato, tuttavia, dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione stessa.

Il testo approvato, infatti, prevede che la tortura sia un reato comune (anziché un reato proprio del pubblico ufficiale) e sia caratterizzato dal dolo generico. Entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l'applicazione della fattispecie potendo la tortura essere commessa da chiunque ed a prescindere dallo scopo che il soggetto ha eventualmente perseguito con la sua condotta. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce, invece che elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura. Ulteriore diversità, rispetto al testo della Convenzione ONU, concerne la situazione di inferiorità della vittima del reato non più limitata alla privazione della libertà personale.

Ricorda, poi, che il reato di tortura, mancante nel codice penale, è invece presente nel codice penale militare di guerra, applicabile anche ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in tempo di pace. L'articolo 185-bis (introdotto nel 2002), infatti, stabilisce che il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Rileva, quindi, che il codice penale, peraltro, indica una serie di reati riconducibili a maltrattamenti e violenza: ricordiamo le percosse (articolo 581 c.p.) e lesioni (articolo 582 c.p.), la violenza privata (articolo 610 c.p.), le minacce (articolo 612 c.p.), l'arresto illegale (articolo 606 c.p.), e altre. Un elenco, tuttavia, non sufficiente di fronte all'obbligo giuridico internazionale di fatto rispetto all'introduzione dello specifico reato di tortura.

Passando, poi, ad illustrare il contenuto della proposta all'esame della XII Commissione rispetto alla quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva, ricorda che essa è stata approvata dal Senato nel marzo del 2014 e modificata dalla Commissione di merito della Camera nella seduta dello scorso 4 febbraio.

Dal punto di vista sistematico, connota il delitto in modo non del tutto coincidente con quello previsto dalla Convenzione ONU. Il testo approvato, infatti, prevede che la tortura sia un reato comune mentre la commissione del reato da parte del pubblico ufficiale costituisce, invece che elemento costitutivo, un'aggravante del delitto di tortura.

Fa presente, poi, che nello specifico, la proposta in esame si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 introduce nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del codice penale gli articoli 613-bis e 613-ter.

Il primo articolo disciplina la fattispecie incriminatrice del delitto di tortura costruito come reato comune, eventualmente aggravato.

L'articolo 613-bis c.p., che ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, o in ragione dell'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. Le sofferenze devono essere ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Segnala che secondo l'impostazione adottata dalla Commissione di merito la fattispecie del reato di tortura sembrerebbe ipotizzabile anche in strutture quali, a titolo esemplificativo, le residenze per anziani, in cui vi siano soggetti affidati alla vigilanza o custodia del personale addetto. Ricordo nuovamente che per configurare il reato di tortura le violenze e minacce non deve essere fini a se stesse ma avere intendimenti punitivi o essere determinate da specifiche caratteristiche del soggetto vessato.

L'articolo 613-bis contempla specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura. La prima,- derivante dall'opzione del delitto come reato comune – è l'aggravante soggettiva speciale costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla finzione o al servizio; la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni.

La seconda, aggravante oggettiva ad effetto comune, consiste nell'aver causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Le altre circostanze aggravanti riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tor-

tura (30 anni di reclusione) e della morte invece conseguita come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).

Segnala, poi, che l'articolo 1 aggiunge, poi, al codice penale l'articolo 613-ter con cui si punisce il reato proprio – al di fuori dei casi previsti dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) – consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'istigazione sarà, quindi punibile indipendentemente dal fatto che essa non sia accolta oppure sia accolta ma ad essa non segua alcun reato.

L'articolo 2 è norma procedurale che novella l'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma 2-bis che introduce il principio dell'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura.

L'articolo 2-bis, introdotto alla Camera, integra l'articolo 157 del codice penale inserendo il reato di tortura tra quelli per i quali è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

L'articolo 3 coordina con l'introduzione del resto di tortura l'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/1998) vietando, quindi, l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 della proposta di legge prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

Gli articoli 5 e 6 sono relativi, rispettivamente, alla norma di invarianza finanziaria ed all'entrata in vigore del provvedimento.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba eC. 2791 Capone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2015.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, dopo che la relatrice e il Governo hanno espresso i pareri sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.200 della relatrice interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione ha iniziato la loro votazione arrivando fino al subemendamento Lorefice 0.2.200.37.

La Commissione respinge il subemendamento Baroni 0.2.200.39.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.40, sottolineandone lo scopo di assicurare maggiore trasparenza al fine di tutelare i soggetti virtuosi rispetto agli autori di comportamenti illeciti che abusano dei loro legami con il mondo politico.

Donata LENZI (PD), *relatore*, intervenendo sui subemendamenti Di Vita 0.2.200.40 e Silvia Giordano 0.2.200.41, sottolinea che entrambi si riferiscono all'articolo 2-*bis* relativo alla revisione del codice civile e che riguarda pertanto una pluralità di soggetti anche estranei al Terzo settore. Ricorda, inoltre, che i temi sollevati da tali subemendamenti trovano una parziale risposta nel contenuto della lettera *i*) del successivo articolo 2-*ter* previsto dal suo emendamento.

Silvia GIORDANO (M5S) osserva che la Commissione ha respinto nelle sedute precedenti subemendamenti aventi lo scopo di assicurare maggiore trasparenza in relazione ai soggetti che utilizzano i giovani che prestano servizio civile che rappresentano sicuramente una platea ristretta.

La Commissione respinge il subemendamento Di Vita 0.2.200.40.

Matteo MANTERO (M5S), nell'auspicare l'approvazione del subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.41, chiede alla relatrice se vi è disponibilità ad accogliere modifiche tendenti ad assicurare maggiore trasparenza e rispetto della legalità in relazione a successive disposizioni del provvedimento in esame.

Donata LENZI (PD), relatore, nel ricordare che il provvedimento già reca norme che assicurano trasparenza, evidenzia che i soggetti del Terzo settore rientrano pienamente nelle procedure di controllo previste dalla normativa vigente nel caso svolgano determinate funzioni, a partire dalla presentazione del certificato antimafia nel caso di partecipazione a gare pubbliche.

La Commissione respinge il subemendamento Silvia Giordano 0.2.200.41.

Marco RONDINI (LNA) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.8 che mira a restringere l'ampiezza del riordino normativo che il Governo potrebbe operare attraverso la delega.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Rondini 0.2.200.9 e Grillo 0.2.200.42 ed approva il subemendamento Beni 0.2.200. 121 (vedi allegato 4).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti Lorefice 0.2.200.43, Nicchi 0.2.200.97, Mantero 0.2.200.44, Di Vita 0.2.200.46 e Baroni 0.2.200.45.

Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.122.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nicchi 0.2.200.99 e 0.2.200.98 ed approva il subemendamento Lorefice 0.2.200.49 (vedi allegato 4).

Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.123.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.2.200.47 e Grillo 0.2.200.48 ed approva il subemendamento Mantero 0.2.200.50 (vedi allegato 4).

La Commissione respinge altresì il subemendamento Nicchi 0.2.200.100.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Baroni 0.2.200.51, sottolineando l'importanza di assicurare idonee garanzie ai dipendenti che segnalano irregolarità commesse dai

soggetti presso i quali svolgono l'attività lavorativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Baroni 0.2.200.51, Di Vita 0.2.200.52 e Nicchi 0.2.200.101.

Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.53, osservando che, oltre a non ritenere opportuna la distribuzione degli utili in ogni caso, il contenuto dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), richiamato dalla disposizione che si intende sopprimere appare troppo vago.

Paolo BENI (PD), illustrando il suo subemendamento 0.2.200.124, osserva che alla luce delle criticità legate al contenuto dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), appare opportuno un accantonamento dei subemendamenti che intervengono sul richiamo a tale disposizione previsto dalla formulazione dell'articolo 2-ter proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Luigi BOBBA manifesta la disponibilità a introdurre una definizione più puntuale in sede di esame del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 4, tenendo in ogni caso fermo il principio della possibilità di distribuire gli utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati.

Matteo MANTERO (M5S) ribadisce la contrarietà alla distribuzione degli utili da parte delle imprese sociali che altrimenti potrebbero concorrere in maniera sleale rispetto ad altri soggetti, usufruendo di vantaggi fiscali.

Il sottosegretario Luigi BOBBA assicura che le imprese sociali che distribuiranno utili dovranno rinunciare ai vantaggi fiscali.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Beni.

Marisa NICCHI (SEL) si associa anch'essa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Beni.

Donata LENZI (PD), relatore, osservando che in ogni caso i subemendamenti in esame possono essere accantonati solo fino alla votazione dell'emendamento a cui si riferiscono, osserva che il richiamo effettuato all'articolo 4 potrà essere in ogni caso corretto in ragione di eventuali modifiche apportate a tale articolo. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare i subemendamenti relativi alla lettera d) dell'articolo 2-ter.

Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.124.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Rondini 0.2.200.10 e Silvia Giordano 0.2.200.53.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Grillo 0.2.200.54, evidenziando che a suo avviso rappresenta una proposta di compromesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Grillo 0.2.200.54, Lorefice 0.2.200.55 e Nicchi 0.2.200.102.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.56.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Mantero 0.2.200.56 e Baroni 0.2.200.95.

Matteo MANTERO (M5S) accetta, in qualità di cofirmatario, la riformulazione del subemendamento Baroni 0.2.200.57, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Baroni 0.2.200.57 come riformulato (vedi allegato 4).

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Di Vita 0.2.200.58 per assicurare maggiore trasparenza nei bilanci dei soggetti coinvolti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Vita 0.2.200.58 e Silvia Giordano 0.2.200.59.

Paolo BENI (PD) illustra il suo subemendamento 0.2.200.125 che mira ad evitare eccessivi aggravi burocratici per i soggetti che ricevono contributi pubblici di modesta entità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Beni 0.2.200.125 e Nicchi 0.2.200.103 e 0.2.200.104.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta, in qualità di cofirmataria, la riformulazione del subemendamento Grillo 0.2.200.60 proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Grillo 0.2.200.60 come riformulato (*vedi allegato 4*) e respinge il subemendamento Marcon 0.2.200.105.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Lorefice 0.2.200.61, ribadendo l'importanza di agevolare i dipendenti che segnalano irregolarità commesse dai soggetti presso i quali svolgono l'attività lavorativa.

Donata LENZI (PD), *relatore*, motiva la propria contrarietà al subemendamento Lorefice 0.2.200.61, sottolineando l'inopportunità di adottare per il solo Terzo settore disposizioni che interessano la generalità dei lavoratori dipendenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Lorefice 0.2.200.61 e Nicchi 0.2.200.106.

Paolo BENI (PD) ritira il suo subemendamento 0.2.200.126.

Salvatore CAPONE (PD) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.2.200.116 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento Capone 0.2.200.116 come riformulato (*vedi allegato 4*).

Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.2.200.62 proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Mantero 0.2.200.62 come riformulato (*vedi allegato 4*) e respinge i subemendamenti Di Vita 0.2.200.64, Baroni 0.2.200.63, Silvia Giordano 0.2.200.65 e Grillo 0.2.200.66.

Donata LENZI (PD), relatore, invita la collega Nicchi a ritirare il subemendamento a sua prima firma 0.2.200.107, di cui dichiara di condividere il contenuto, rilevando l'opportunità di riferirlo all'articolo 3.

Marisa NICCHI (SEL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.2.200.107.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Lorefice 0.2.200.67, Mantero 0.2.200.68, Baroni 0.2.200.69, Nicchi 0.2.200.108, Di Vita 0.2.200.70. Nicchi 0.2.200.109 e Silvia Giordano 0.2.200.71.

Matteo MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Grillo 0.2.200.72, evidenziando che l'introduzione di un limite alle retribuzioni dei dirigenti rappresenta uno valido stru-

mento per contrastare la ripartizione occulta degli utili.

Donata LENZI (PD), relatore, ribadisce l'inopportunità, anche per ragioni di legittimità costituzionale, di introdurre normative rigide che si applicano al solo Terzo settore e non a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

La Commissione respinge il subemendamento Grillo 0.2.200.72.

Pierpaolo VARGIU, presidente, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

C. 2674 Governo e abb.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

5-04760 Nicchi: Contrarietà del nostro Paese alle raccomandazioni dell'OMS sul dimezzamento dell'assunzione *pro capite* degli zuccheri negli alimenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, segnalo che nell'ambito del semestre di Presidenza è stata sempre prestata massima attenzione al tema dell'adozione di stili di vita sani, a partire dalla valorizzazione della «dieta mediterranea ». Una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo è un valido strumento per la prevenzione, ma anche per la gestione e il trattamento di molte malattie. Siamo consapevoli che l'obesità è la risultante dell'interazione tra componenti comportamentali, sociali e metaboliche, alcuni geneticamente determinati, altri riconducibili a fattori ambientali. Non vi è dubbio, infatti, che l'apporto e il dispendio energetico individuale sono influenzati da una ampia gamma di fattori comportamentali e ambientali.

L'Italia fin dal 2008 si è dotata di un sistema di sorveglianza nazionale « OKkio alla SALUTE » promosso e finanziato dal Ministero della salute.

OKkio alla SALUTE ad oggi vanta quattro rilevazioni (2008/9, 2010, 2012 e 2014), ognuna delle quali ha coinvolto oltre 40.000 bambini e genitori e 2.000 scuole. Dai dati 2014 risulta che i bambini in sovrappeso sono il 20,9 per cento e i bambini obesi sono il 9,8 per cento, compresi i bambini severamente obesi che da soli sono il 2,2 per cento. Si registrano prevalenze più alte nelle regioni del sud e del centro, tuttavia, rispetto alle precedenti raccolte dati si evidenzia una leggera e progressiva diminuzione del fenomeno (23,2 per cento e 12 per cento rispettivamente i bambini in sovrappeso e obesi nel 2008).

Nel merito del quesito, si osserva quanto segue.

Le Linee guida sull'assunzione dello zucchero che la OMS sta predisponendo con il supporto di un gruppo internazionale e multidisciplinare di esperti, affrontano in particolare il problema dell'insorgenza di obesità e di carie negli adulti e nei bambini.

In proposito, il citato gruppo di lavoro conclude raccomandando una riduzione dell'assunzione di zucchero durante tutto il corso della vita e suggerendo che tale assunzione non sia superiore al 10 per cento del totale introito calorico; suggerisce altresì, una ulteriore riduzione sotto il 5 per cento al fine di ridurre il rischio di carie dentale.

A parere del Ministero della salute italiano, le raccomandazioni incluse nelle Linee guida appaiono eccessivamente restrittive, soprattutto allorché propongono una riduzione del consumo di zuccheri semplici al di sotto del 5 per cento.

In proposito si deve tener conto che lo zucchero costituisce un nutriente essenziale e che, come tutti gli altri, va assunto in quantità adeguate, anche se non eccessive; la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento della quota di calorie da zuccheri semplici, rappresenta un obiettivo del cui beneficio non vi sono evidenze scientifiche, oltre ad interferire nella tradizione alimentare del nostro Paese.

Peraltro, la riduzione al 5 per cento degli zuccheri semplici senza una concomitante contrazione dell'apporto energetico totale e, soprattutto, della quota di carboidrati totali (pasta, pane), non apporta alcun beneficio relativamente al rischio di malattie croniche non trasmissibili.

Accanto agli aspetti negativi, documentati nella letteratura scientifica, è comunque opportuno considerare anche le funzioni che gli zuccheri svolgono nell'organismo. Rappresentano la più comune fonte di energia degli organismi viventi: dal loro utilizzo l'organismo ricava la maggior parte dell'energia necessaria per le sue funzioni. Una dieta equilibrata fornisce un buon apporto di zuccheri che viene utilizzato sia come fonte di energia immediata che come riserva, immagazzinandoli nel fegato.

La probabilità dell'insorgenza delle patologie croniche – in primo luogo l'obesità – dipende infatti, dal punto di vista nutrizionale, da un ampio insieme di macronutrienti, che include non solo gli zuccheri, ma anche i grassi saturi, i grassi trans e l'eccessiva assunzione di sale, e da una molteplicità di fattori, che possono esser contrastati con adeguati stili di vita.

Le citate linee Guida OMS, fanno riferimento agli zuccheri aggiunti, ai quali sono attribuite dirette responsabilità per l'insorgenza di carie dentali.

In proposito, le « Linee guida per una sana e corretta alimentazione » (2003) suggeriscono che a determinare quest'ultima situazione sarebbero non solo le quantità, ma anche le modalità di consumo degli zuccheri. Pertanto, oltre che da una limitazione nel consumo di zuccheri, il rischio di carie viene ridotto da una opportuna e sollecita igiene orale.

L'insorgenza di obesità è legata ad una serie di comportamenti e stili di vita errati, che sfociano in un bilancio sfavorevole del rapporto introito/consumo calorico.

Inoltre, per la raccomandazione di una riduzione sotto il livello del 5 per cento, suggerita per la prevenzione della carie, la stessa Organizzazione mondiale della sanità ricorda che si tratta di raccomandazione « condizionale », in quanto vi è grande incertezza scientifica e si reputa necessario un ulteriore dibattito scientifico. Resta ferma da parte del Ministero della salute italiano, invece, la piena condivisione del messaggio più generale, teso a raccomandare una riduzione graduale, complessiva ed equilibrata dell'assunzione calorica e dei diversi componenti della dieta, in linea peraltro con la tradizione mediterranea che il Ministero della salute italiano intende sostenere, anche durante l'ormai imminente Expo 2015.

In proposito, per il raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione dell'assunzione dello zucchero occorre valutare e monitorare i consumi, agire attraverso l'informazione e soprattutto la sensibilizzazione a partire dalle famiglie sulla necessità di limitare il consumo di alimenti e bevande ricche di zuccheri semplici, e sulla necessità di adottare stili di vita salutari.

Per concludere, si ritiene che la riduzione degli zuccheri deve essere ottenuta principalmente con attività di educazione alimentare, estesa alle varie fasce d'età della popolazione, associata a una costante attività fisica.

Non è corretto demonizzare un singolo nutriente che, se inserito senza abusi, in un regime nutrizionale sano, può essere assunto senza causare danni. Infatti non esistono cibi buoni o cattivi ma solo diete buone o cattive.

Ecco perché il Ministro della salute ha comunicato al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, nel corso di un recente incontro a margine della seconda conferenza internazionale sulla nutrizione di Roma (novembre 2014), la contrarietà all'inclusione, in questa revisione delle Linee guida, della raccomandazione di ridurre il consumo di zuccheri al 5 per cento o meno dell'introito calorico totale.

Da ultimo, comunico che nella delegazione italiana accreditata all'OMS come in molte altre delegazioni partecipanti, erano presenti due esperti in negoziati internazionali, e non in materia di salute, data la natura diversificata e tecnica delle materie trattate, uno dei due era il dottor Luca del Balzo, ambasciatore a riposo, al pari dell'altro esperto, anche esso ambasciatore a riposo.

5-04762 Capelli: Pubblicità di acquisto di ovuli e prestazioni di utero in affitto.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione posta dagli onorevoli è all'attenzione del Ministero.

Ho avuto già modo di rispondere ad atti ispettivi di analoga materia. Pertanto, non posso che ribadire la netta contrarietà dell'ordinamento italiano alle iniziative descritte nell'atto ispettivo in esame.

In particolare, l'ordinamento giuridico del nostro Paese dispone che la madre « legale » del bambino è colei che lo ha partorito, e prevede forti sanzioni sia per la commercializzazione di gameti ed embrioni sia per la maternità surrogata: infatti, ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 12, comma 6, « Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro ».

La normativa italiana non prevede distinzioni, fra forme commerciali e non, di maternità surrogata, sanzionando indistintamente ogni percorso che porti a questo tipo di gravidanza su commissione.

Allo stesso modo, in forma del tutto analoga a quanto avviene per donazione di sangue ed organi, per la cessione di cellule e tessuti umani destinati a uso clinico, il quadro normativo italiano prevede la totale gratuità (legge n. 91 del 1999; decreto legislativo n. 191 del 2007, articolo 12, comma 1), escludendo anche forme di rimborso spese, e consentendo eventualmente anche assenze giustificate dal lavoro, in forma del tutto analoga.

Va anche rammentata la risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2005, in cui si condanna il commercio degli ovociti umani, considerato una forma di sfruttamento commerciale della maternità, e la successiva risoluzione del 5 aprile del 2011, concernente priorità e definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne, in particolare laddove si condanna la pratica della maternità surrogata e si riconosce «il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili », rilevando che « le donne e i bambini sono soggetti alle medesime forme di sfruttamento e possono essere considerati merci sul mercato internazionale della riproduzione, e che i nuovi regimi riproduttivi, come la surrogazione di maternità, incrementano la tratta di donne e bambini nonché le adozioni illegali transnazionali ».

A seguito dei casi di coppie italiane che hanno intrapreso questi percorsi in Paesi stranieri, dove la maternità surrogata è consentita, il Ministero della salute è impegnato a informare e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della « maternità surrogata », ricordando che si tratta di un comportamento sanzionato dalla legge vigente, chiarendo che si tratta di sfruttamento nei confronti di donne povere e che spesso si trovano in una condizione di vulnerabilità dal punto di vista della tutela dei diritti personali, le quali vengono indotte a condurre una gravidanza a pagamento e a consegnare il neonato ai

committenti: il Ministero della salute è impegnato, altresì, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in coerenza con la tradizione solidaristica del nostro Paese, a combattere ogni forma di soggetti grandemente vulnerabili.

sfruttamento del corpo umano e delle sue distinte parti anatomiche, con particolare attenzione per la procreazione umana, dove donne e bambini possono diventare

5-04761 Lenzi: Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e suo inserimento nei nuovi LEA.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla *question time* in oggetto che affronta la problematica relativa l'eventuale riconoscimento della fibromialgia (FM) come malattia cronica ed invalidante e all'assistenza sanitaria garantita dai LEA, osservo quanto segue.

Convengo sulla dimensione del problema: da anni la fibromialgia è oggetto di un numero crescente di segnalazioni da parte di cittadini, Associazioni di pazienti e società scientifiche nonché di atti parlamentari, volti a domandare una maggiore attenzione da parte della classe medica e delle istituzioni ed un eventuale inserimento tra le patologie soggette a specifica tutela.

Riguardo a quest'ultimo punto, devo però precisare quanto segue.

Gli assistiti possono già usufruire di tutte le prestazioni contenute nei LEA, erogabili attraverso le strutture del SSN.

Il Ministero della salute ha effettuato i necessari approfondimenti consultando società scientifiche ed esperti della materia e prendendo in esame tutte le informazioni disponibili.

Purtroppo, allo stato attuale, esiste una oggettiva difficoltà ad identificare correttamente, sia in termini di prevalenza che di definizione clinica, le forme di fibromialgia da prendere in considerazione per un possibile inserimento tra le patologie croniche esenti, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa.

Tale inserimento, comunque, riguarderebbe solo la concessione in esenzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e non l'assistenza farmaceutica. È il caso di ricordare, infatti, che la disciplina delle esenzioni per malattia non riguarda l'assistenza farmaceutica, che resta, com'è noto, disciplinata dalle norme specifiche (farmaci in fascia A – a carico del SSN – e farmaci in fascia C – a totale carico del cittadino) anche per gli esenti.

Inoltre, a causa della variabilità dei sintomi che accompagnano la malattia, appare problematico identificare le prestazioni da esentare che rispondano ai criteri di appropriatezza, efficacia ed onerosità, utili per il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti, come previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1998.

Anche per questi motivi, il Consiglio superiore di sanità, ha formulato un parere nel quale ha proposto la convocazione di una Consensus Conference, con il contributo di istituzioni e società scientifiche, volta a chiarire le caratteristiche epidemiologiche, cliniche e terapeutiche ed i bisogni, assistenziali dei pazienti, al fine di sviluppare un consenso aggiornato sui criteri diagnostici oggettivi ed omogenei che rendano possibile distinguere le condizioni cliniche a seconda della gravità e provvedere successivamente ad individuare correttamente le prestazioni da destinare in esenzione (parere II sezione CSS, seduta del 20 settembre 2011).

Allo stato attuale non risulta, tuttavia, che l'iniziativa di attivare tale *consensus conference* abbia avuto seguito, ma, anche in considerazione della presente *question time*, mi farò promotore per sollecitarne l'avvio, anche perché il Ministero della salute non ha mai cessato di raccogliere documentazione scientifica al riguardo al fine di pervenire ad una posizione chiara sulla questione.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 2.200 DEL RELATORE

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: revisione organica della disciplina aggiungere la seguente: vigente.

0. 2. 200. 121. Beni.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole: ai principi di aggiungere la seguente: efficacia.

0. 2. 200. 49. Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: appositi strumenti per con le seguenti: strumenti idonei a.

0. 2. 200. 50. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), sostituire le

parole: prevedere una disciplina degli con le seguenti: disciplinare gli.

0. 2. 200. 57. (Nuova formulazione) Baroni.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), dopo le parole: e dell'impiego di risorse pubbliche aggiungere le seguenti: nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio.

0. 2. 200. 60. (Nuova formulazione) Grillo.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: e criteri.

0. 2. 200. 116. (Nuova formulazione) Capone.

All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: modalità di verifica aggiungere la seguente: periodica.

0. 2. 200. 62. (Nuova formulazione) Mantero.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa	
alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati	
membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (Seguito	
dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere	
favorevole)	97
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Atto n. 136.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che recepisce, in premessa,

i rilievi formulati nella seduta svoltasi ieri.

Dalila NESCI (M5S) preannuncia il voto di astensione del M5S sul provvedimento in esame. Invita il Governo a fare attenzione al termine « intelligence », che potrebbe generare confusione; esso denota, negli altri Paesi europei, attività rientranti ordinariamente tra le attribuzioni delle forze di polizia mentre in Italia con tale termine si designa più specificamente, ai sensi della legge n. 124 del 2007, il sistema di informazione per la sicurezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (Atto n. 136).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione.

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

ricordato che il provvedimento in esame – adottato in base alla legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (legge n. 154 del 2014), – riproduce una analoga delega al Governo contenuta nella legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), che non è stata mai esercitata;

osservato che la decisione-quadro in titolo prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi entro il 19 dicembre 2008, termine ormai ampiamente scaduto;

preso atto che, in base al Trattato di Lisbona (Protocollo n. 36), a partire dal 1º dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha acquisito la piena competenza nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e, conseguentemente, prima di tale termine la mancata attuazione di decisioni-quadro da parte degli Stati membri non consen-

tiva l'avvio di procedure di infrazione per inadempimento *ex* articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

stigmatizzato il ritardo con cui l'Italia si accinge a dotarsi di uno strumento che rafforza la cooperazione di polizia tra i Paesi membri dell'Unione europea, posto che la tempestiva condivisione di informazioni e *intelligence* costituisce un elemento decisivo per il contrasto efficace dei fenomeni delinquenziali più pericolosi;

auspicato altresì che l'Italia si attivi presso le Istituzioni europee per sollecitare un impegno comune nel contrasto al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, proponendo strumenti per la « comunitarizzazione » delle decisioni-quadro emanate nel settore della cooperazione giudiziaria penale e di polizia al fine di garantire una rapida e diffusa attuazione di disposizioni utili al contrasto e alla lotta al terrorismo in ciascun Paese membro dell'Unione europea, attivandosi altresì per estendere all'antiterrorismo le competenze della costituenda Procura europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 140 (Seguito dell'esame, ai sensi	
dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	99
ALLEGATO (Proposta di parere presentata dai relatori)	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Atto n. 140.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2015.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) ringrazia i relatori per il lavoro svolto e sottolinea che lo schema di decreto in esame, sulle capacità fiscali dei comuni, richiede essenzialmente per i comuni, a partire da quelli più piccoli, di compiere un atto di fiducia rispetto a contenuti così complessi. Si tratta evidentemente di un provvedimento che presuppone una serie di scelte che hanno un carattere non esclusivamente tecnico, ad esempio per quanto riguarda l'incidenza del tax gap nella misura del 5 per cento. Potrebbe sussistere il rischio che, a fronte di una serie di misure tecniche così complesse, si giunga a produrre un risultato minimale.

Ritiene poi che sia necessario che il provvedimento contenga ulteriori informazioni, utili per favorirne una più agevole lettura, ad esempio per quanto riguarda l'indicazione delle capacità fiscali *pro capite* di ciascun comune.

Nell'intervento introduttivo dei relatori è stato fatto poi riferimento al parere favorevole già espresso dalla Commissione con riguardo all'ultima nota metodologica concernente i fabbisogni standard. Quel provvedimento era infatti utile affinché possa essere attribuito il fondo di solidarietà comunale. Ritiene che tale aspetto possa essere colto anche nel parere della Commissione sullo schema di decreto in esame.

Ritiene poi che debba essere dato conto nel parere dei tre aspetti evidenziati dall'ANCI nell'intesa conclusa in Conferenza Stato città e autonomie locali.

Ritiene poi che debbano essere valutati alcuni dati, da cui parrebbero emergere risultati analoghi per i comuni più piccoli come per quelli più grandi; sarebbe utile considerare se sussista un rapporto di proporzionalità rispetto alla popolazione di ciascun comune.

È dunque necessario valutare e verificare con attenzione i dati e le conseguenti elaborazioni concernenti i comuni.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), relatrice, ritiene che sia necessario che lo schema di decreto indichi per ciascun comune anche la capacità fiscale pro capite, che come tale prescinde dalla popolazione e dipende in misura preponderante dalla distribuzione della base imponibile.

Nello schema di decreto, inoltre, le tariffe non incidono sulle capacità fiscali in relazione alla loro effettiva utilizzazione ma sono considerate con riguardo alla potenzialità che, a sua volta, dipende ancora dalla ricchezza di riferimento, mentre altri dati risultano sterilizzati.

Circa i rilievi contenuti nell'intesa conclusa in seno alla Conferenza Stato città e autonomie locali ricorda che, nella bozza di parere che ha predisposto insieme al relatore Mandelli, è sottolineata l'esigenza che venga fornito il massimo di informazioni e di leggibilità del decreto. Ritiene peraltro che il percorso seguito sia complessivamente verificabile.

Quanto al *tax gap*, si tratta di una stima che viene effettuata per la prima volta e che quindi, specialmente in questa prima fase, dovrebbe essere considerata con una certa cautela. Tuttavia, nello schema di parere viene suggerito che la quota di incidenza del *tax gap* rispetto alla determinazione delle capacità fiscale venga aumentata.

Per quanto riguarda l'utilizzazione delle capacità fiscali nella distribuzione del fondo di solidarietà comunale, ricorda che già il parere espresso dalla Commissione sull'ultima nota metodologica relativa ai fabbisogni standard precisava che i dati non costituiscono indicatori di efficienza. Inoltre, per le capacità fiscali i problemi dovrebbero risultare inferiori rispetto ai fabbisogni standard in quanto l'utilizzazione delle capacità fiscali medesime ai fini del fondo di solidarietà comunale è definita dalla stessa norma di legge; pertanto, nell'espressione del parere, non è probabilmente necessario evocare le medesime cautele già indicate con riguardo alla determinazione dei fabbisogni standard.

È poi fondamentale che la capacità fiscale venga utilizzata attraverso un continuo monitoraggio sulla metodologia e un continuo aggiornamento dei dati di riferimento anno per anno. Gli elementi di variabilità come pure la volatilità dei dati sono infatti rilevanti.

Il senatore Andrea MANDELLI (FI-PdL), *relatore*, concorda con i rilievi svolti dalla relatrice Guerra.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata che il rappresentante del Governo non intende intervenire in questa fase.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) concorda con i rilievi svolti dalla relatrice Guerra e ribadisce che dai documenti trasmessi dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze emerge che i risultati della capacità fiscale presentano forti similitudini per i comuni più piccoli come per quelli più grandi. Occorre valutare se si debba fare riferimento a un valore medio o al valore proprio di ciascun comune.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati di riferimento, l'intesa conclusa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali richiama il carattere sperimentale del percorso intrapreso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, constata che non vi sono altre richieste di intervento. Avverte quindi che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato). Secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza della Commis-

sione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori è fissato per martedì 24 febbraio 2015, alle ore 16.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 140).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 140);

considerato l'esito dell'audizione del rappresentante della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nella riunione del 12 febbraio 2015;

considerati altresì i contenuti della documentazione trasmessa dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

valutato positivamente l'avvio della determinazione delle capacità fiscali standard dei comuni, elemento essenziale – unitamente alla determinazione dei fabbisogni standard – per la conclusione della lunga fase transitoria dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

evidenziato il rilievo della determinazione delle capacità fiscali standard tanto nell'impianto della legge 42 del 2009 quanto nei successivi interventi legislativi concernenti l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali;

premesso che, mentre la metodologia messa a punto è stata concepita per durare nel tempo, anche al fine di dare stabilità alla determinazione della capacità fiscale standard, la determinazione puntuale della capacità fiscale per ogni singolo comune delle regioni a statuto ordinario necessita invece di periodiche revisioni, in modo da tenere conto sia dei cambiamenti che intervengono nel quadro normativo, sia della volatilità dei dati;

sottolineato che tale volatilità è espressamente richiamata nelle note metodologiche con particolare riferimento alla variabilità della base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), laddove si afferma anche che « una elevata variabilità della base imponibile può esporre l'ente locale ad un rischio di squilibrio finanziario » e che quindi « sulla base di tali risultati e a tutela, in particolare, dei piccoli Comuni che manifestano un'elevata variabilità, risulta necessario operare con cadenza annuale revisioni della capacità fiscale dell'ACI »;

sottolineato poi che, anche nel caso della standardizzazione concernente IMU e TASI, la relazione, pur riconoscendo che l'aggiornamento non può essere su base annuale – sia per la variabilità dei versamenti, sia per non incentivare comportamenti opportunistici degli enti locali – riconosce esplicitamente che, anche con riferimento a queste imposte, « la capacità fiscale deve in ogni caso inglobare l'assetto normativo vigente »;

considerato che la rideterminazione dei valori catastali, in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrà modificare significativamente il prelievo relativo agli immobili;

evidenziato che anche nelle stime puntuali delle entrate extratributarie le variabili « R » ed « S » da utilizzarsi sono individuate in quelle dell'ultimo anno disponibile;

valutate positivamente la considerazione e valutazione del *tax gap*;

considerato poi che anche la stima del *tax gap* richiede un periodico aggiornamento:

sottolineato il rilievo dell'adozione di un criterio prudenziale per la prima applicazione del *tax gap*, come pure l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che , per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

considerato che la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, indica esclusivamente l'entità complessiva in euro della capacità fiscale di ogni comune; sarebbe utile invece, per favorire la leggibilità del provvedimento, che vengano indicate per ogni comune anche le capacità fiscali pro capite (complessive e per singolo tributo di riferimento);

considerato che, per favorire la comparazione tra classi omogenee di comuni, sarebbe auspicabile che le capacità fiscali pro capite di ogni comune siano raggruppate per fasce di popolazione all'interno di ogni Regione, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento;

rilevato che il procedimento per la determinazione delle capacità fiscali dei comuni è distintamente disciplinato dal legislatore rispetto al procedimento previsto per la determinazione dei fabbisogni standard; in particolare, per le capacità fiscali non è previsto il coinvolgimento della COPAFF, che costituisce una sede tecnica in cui i dati di riferimento sono valutati e condivisi tra i diversi livelli di

governo; la COPAFF è invece sede primaria di valutazione dei fabbisogni *standard*;

constatato inoltre che i due procedimenti risultano strettamente connessi sia ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale sia, in prospettiva, ai fini della determinazione del fondo perequativo;

condiviso il rilievo, espresso anche dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Stato, città e autonomie locali sullo schema di decreto, circa l'esigenza di incrementare la leggibilità e la pubblicità dei dati inseriti nella banca dati Opencivitas,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

siano introdotte nel decreto disposizioni che prevedano esplicitamente sia il monitoraggio della metodologia utilizzata sia l'aggiornamento annuale delle capacità fiscali puntualmente stimate per i singoli comuni;

sia integrata la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, con l'indicazione per ogni comune anche delle capacità fiscali *pro capite*;

sia integrato il rapporto sulla stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, con l'introduzione di tabelle che, a integrazione più analitica rispetto alla tabella 5 del provvedimento, raggruppino le capacità fiscali *pro capite* di ogni comune per fasce di popolazione all'interno di ogni Regione e indichino per ogni comune anche le capacità fiscali per singolo tributo o tariffa di riferimento;

e con le seguenti osservazioni:

sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale; valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché nel processo di elaborazione delle capacità fiscali sia assicurato anche il coinvolgimento – in aggiunta agli organismi, parlamentari e non, già previsti – della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da: migliorare la qualità dei dati a disposizione, attraverso l'utilizzazione delle informazioni relative alle tariffe che, in quanto relative a servizi esternalizzati, non assumono rilievo nei bilanci dei comuni; distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori *standard*.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Elezione di un vicepresidente	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

Mercoledì 18 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Elezione di un vicepresidente.

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in sostituzione del senatore Salvatore Margiotta, dimessosi lo scorso 19 dicembre 2014.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento della Commissione l'elezione del vicepresidente avrà luogo a scrutinio segreto e che risulterà eletto il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, nel caso di parità di voti, il più anziano come parlamentare e, tra parlamentari di pari anzianità, il più anziano per età.

Avverte infine che su ciascuna scheda potrà essere indicato un solo nominativo e che saranno dichiarate nulle le schede che dovessero riportare più di un nome.

Indice quindi la votazione e invita il deputato Anzaldi, Segretario, a procedere alla chiama. (Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Roberto FICO, *presidente*, comunica il risultato della votazione: presenti 26, votanti 25, astenuti 1.

Hanno ottenuto voti:

Senatore Francesco	
Verducci	20
schede bianche	5
schada nulla	Λ

Roberto FICO, *presidente*, proclama eletto Vicepresidente il senatore Francesco Verducci, che ha riportato il maggior numero di voti.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA	INDAGINE	CONOSCITIVA:
----------------------	----------	--------------

Sulla pubblicità dei lavori	106
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle	
banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del	
sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri (Svolgimento e conclu-	
sione)	106

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono Angelo Buscema, presidente di sezione della Corte dei conti, Giovanni Coppola, consigliere della Corte dei conti, Massimiliano Minerva, consigliere della Corte dei conti, Rinieri Ferone, consigliere della Corte dei conti, Salvatore Tutino, consigliere della Corte dei conti, Massimo Romano, consigliere della Corte dei conti, Nicola Bua, funzionario della Corte dei conti e Roberto Marletta, funzionario della Corte dei conti.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv e, suc-

cessivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al presidente Squitieri.

Raffaele SQUITIERI, presidente della Corte dei conti, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Laura BIGNAMI (Misto-Movimento X), i deputati Paolo PETRINI (PD) e Michele PELILLO (PD), la senatrice Raffaela BELLOT (LN-Aut), la deputata

Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Raffaele SQUITIERI, presidente della Corte dei conti, Massimo ROMANO, consigliere della Corte dei conti, Giovanni COPPOLA, consigliere della Corte dei conti, Rinieri FERONE, consigliere della Corte dei conti e Massimiliano MINERVA, consigliere della Corte dei conti rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
Sulla pubblicità dei lavori	108
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, Antonio Marini (Svolgimento e rinvio)	108
Comunicazioni del Presidente	108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 14 alle 14.20.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, Antonio Marini.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe FIORONI, presidente, introduce l'audizione del dottor Marini.

Antonio MARINI, procuratore della Repubblica facente funzioni presso la Corte di appello di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato l'odierna audizione dovrà essere sospesa alle ore 15,20, per poi proseguire in altra seduta.

Il senatore Miguel GOTOR rivolge al dottor Marini una richiesta di acquisizione di documenti.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che il 2 febbraio scorso è pervenuta dal CSM l'autorizzazione alla collaborazione a tempo pieno con la Commissione del dottor Gianfranco Donadio. Il succes-

sivo 3 febbraio il magistrato ha prestato il prescritto giuramento e ha, quindi, formalmente assunto l'incarico, che sarà svolto secondo gli indirizzi già comunicati nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza. Lo scorso 4 febbraio il dottor Donadio ha presentato una prima relazione concernente possibili adempimenti istruttori riguardanti la strage di via Fani.

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha incaricato il dottor Donadio di effettuare due missioni, rispettivamente, a Trieste e a Reggio Calabria, per svolgere attività ricognitiva di documentazione e di risultanze di indagini.

Sempre nella medesima riunione si è convenuto di acquisire tre note della DIGOS concernenti gli accertamenti espletati in merito alla lettera anonima recante notizie e indicazioni relative all'eccidio di Via Fani, recapitata al quotidiano *La Stampa* nel novembre 2010.

In vista delle prossime audizioni, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, inoltre, sull'opportunità di acquisire i seguenti documenti, conservati tra gli atti della Commissione stragi e custoditi presso l'Archivio storico del Senato: la relazione finale della Commissione ministeriale presieduta dall'avvocato Ignazio Caramazza, istituita nel 1996 presso il Ministero dell'interno a seguito del rinvenimento dell'archivio-deposito del Viminale sito in circonvallazione Appia; la perizia del dottor Aldo Giannuli, con elenco allegato, e la perizia della dottoressa Paola Carucci, con elenco allegato, entrambe relative allo stesso archivio-deposito.

Segnala, inoltre, che il Presidente del Senato, con lettera del 13 gennaio, ha comunicato di aver autorizzato l'estrazione e la trasmissione di copia di una serie di documenti presenti nell'archivio della Commissione Mitrokhin e ha trasmesso copia di una lettera inviatagli dal direttore del DIS il 31 dicembre 2014 concernente l'istruttoria che il Dipartimento sta svolgendo in merito all'attualità

della classificazione originariamente apposta agli atti acquisiti dalla Commissione Mitrokhin.

Con nota del 20 gennaio, il sottosegretario Minniti ha trasmesso copia della documentazione che DIS, AISE e AISI hanno versato all'archivio centrale dello Stato in ottemperanza alla cosiddetta « direttiva Prodi ». La documentazione è trasmessa sia in versione integrale, sia nella versione recante alcuni « omissis »; una parte residua di materiale verrà versata all'archivio centrale dello Stato entro febbraio e quindi verrà trasmessa alla Commissione in copia nelle prossime settimane. Segnala, tuttavia, che è stato riscontrato che i DVD contenenti i documenti dell'AISE non sono leggibili. Si richiederà, pertanto, l'invio di una nuova copia.

Il sottosegretario ha, altresì, trasmesso copia della lettera inviata il 2 dicembre 2014 dal Presidente del Consiglio a tutti i ministri, con la quale – in accoglimento dell'invito rivolto dalla Commissione – la cosiddetta « direttiva Renzi » in materia di declassificazione della documentazione concernente le stragi viene estesa al caso Moro.

Sempre in materia di versamento degli atti all'archivio centrale dello Stato, con lettera del 23 gennaio, il ministro degli esteri, on. Paolo Gentiloni, informa che le strutture del Ministero stanno integrando le attività a suo tempo intraprese a seguito della cosiddetta « direttiva Prodi ».

Con lettera del 20 gennaio, il Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, in risposta alla richiesta di assistenza formulata dalla Commissione con riferimento allo svolgimento di taluni adempimenti istruttori relativi alla strage di via Fani, ha assicurato la massima disponibilità da parte della Polizia scientifica.

Il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, dottor Antonio Marini, con lettera del 21 gennaio ha trasmesso la requisitoria conclusiva delle indagini svolte in seguito alle dichiarazioni rese da Enrico Rossi, con alcuni atti allegati.

Il colonnello Paolo Occhipinti – che collabora con la Commissione in qualità di

ufficiale di collegamento con la Guardia di finanza – ha depositato la documentazione da lui acquisita a Firenze il 20 gennaio e l'11 febbraio nell'esecuzione degli adempimenti istruttori concernenti il filone fiorentino dell'inchiesta. Tutta la suddetta documentazione, ad eccezione degli articoli di stampa, è da ritenersi « riservata ».

Con nota del 14 febbraio, pervenuta il successivo 17 febbraio, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ha comunicato di aver chiesto al Ministro della difesa il benestare per la collaborazione a tempo parziale del tenente colonnello Massimo Giraudo.

In data 16 febbraio l'Archivio storico della Camera ha trasmesso copia del resoconto (di libera consultazione) della seduta del 13 maggio 1987 della Commissione parlamentare d'inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e sulle cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, costituita nella IX legislatura e presieduta dall'onorevole Gerardo Bianco, relativa all'audizione di Stefano Delle Chiaie.

Il 17 febbraio la dottoressa Tintisona – ufficiale di collegamento con la Polizia di Stato - ha presentato quattro note concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione richiesta dalla polizia scientifica per l'esecuzione di alcuni accertamenti sull'Alfetta della scorta di Aldo Moro, la demolizione delle autovetture rinvenute in via Licinio Calvo, alcuni verbali e relazioni relative a dichiarazioni rese da persone presenti in via Fani al momento dell'eccidio, l'acquisizione degli elenchi dei reperti relativi al caso Moro. Con riferimento alla prima delle suddette note, nel corso della riunione odierna l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha autorizzato la polizia scientifica ad effettuare gli accertamenti riguardanti l'Alfetta della scorta di Aldo Moro.

In data odierna è pervenuta dall'Archivio storico del Senato copia di un documento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi della X legislatura.

Si tratta di otto DVD (di libera consultazione) nei quali sono state riversate altrettante videocassette risalenti all'ottobre del 1990 e relative al covo di via Monte Nevoso.

Quanto al calendario delle audizioni, segnala che l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, già prevista per lo scorso 21 gennaio, è in fase di nuova programmazione per il mese di marzo, in data e orario ancora da definire.

Il dottor Giovanni Salvi, che svolse indagini sul rinvenimento nel 1996 dell'archivio-deposito del Ministero dell'interno in circonvallazione Appia, ha dato la propria disponibilità ad intervenire in audizione martedì 24 febbraio, in orario da definire.

Il Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Roma, dottor Franco Ionta, ha assicurato la disponibilità ad intervenire in audizione mercoledì 25 febbraio, alle ore 14.

Nella giornata di venerdì 6 marzo o di lunedì 9 marzo avrà luogo l'audizione di monsignor Antonio Mennini, nunzio apostolico in Gran Bretagna.

Sono in corso contatti con il Ministro degli affari esteri, Paolo Gentiloni, per definire la data della sua audizione. Il Ministro ha chiesto di poter attendere il completamento delle operazioni di versamento all'archivio centrale dello Stato dei documenti riguardanti il caso Moro in possesso del Ministero.

Il senatore Ferdinando Imposimato ha chiesto di programmare la sua audizione successivamente alla decisione del GIP in ordine all'opposizione che, in qualità di legale della signora Maria Fida Moro, ha presentato alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura generale di Roma con riferimento al fascicolo riguardante gli occupanti della moto Honda presente a via Fani al momento della strage.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, dottor Tindari Baglione, si è dichiarato disponibile ad intervenire in audizione a partire dal mese di marzo.

Tra marzo e aprile saranno, infine, completate le audizioni dei magistrati che

si sono interessati al caso Moro. Si tratta, in particolare, di Francesco Monastero, Ferdinando Pomarici, Gian Carlo Caselli, Armando Spataro, Luca Palamara, Giancarlo Capaldo, Giuseppe Pignatone e Carlo Mastelloni.

A tali audizioni l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha deliberato di aggiungere anche quelle di Niccolò Amato e di Luigi De Ficchy, che pure si occuparono di alcuni filoni dell'inchiesta sul caso Moro.

Propone, quindi, che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Ascoli Piceno nell'ambito del procedimento penale (n. 3119/13 RGNR – n. 3091/13 MOD 20) nei confronti di Amedeo Ciccanti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV-ter, n. 14) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul conflitto d'attribuzioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 286 del 2014 .	5
AVVERTENZA	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della I Commissione	7
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (Esame	
e rinvio)	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013. Doc. LXVII, n. 2 (Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio)	17
ALLEGATO 1 (Testo depositato dal relatore Alli)	30
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Esame e rinvio)	23
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959	
Artini (Seguito dell'esame e rinvio)	27
ALLEGATO 2 (Proposta di testo base presentata dai relatori)	35

62

63

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	42
Audizione dei rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia	42
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano (Seguito dell'esame e rinvio)	43
ALLEGATO (Emendamenti)	46
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (Seguito dell'esame e rinvio)	44
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1ª e 2ª del Senato (<i>Esame e rinvio</i>) .	44
AVVERTENZA	45
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione. C. 2756 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	56
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e	
conclusione – Parere favorevole con osservazione)	56
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	58
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	59
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	64
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	66
RISOLUZIONI:	
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. (Seguito della discussione e rinvio)	60
7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (Seguito della discussione e rinvio)	61
7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano «La Buona Scuola».	
7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (Seguito	

della discussione congiunta e rinvio)

AVVERTENZA

83

	=
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'ambiente, Gian Luca Galletti, sullo stato di attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 136 del 2013, sullo stato della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione della regione Sicilia e sullo stato delle procedure di infrazione in materia di rifiuti (Svolgimento e conclusione)	
ERRATA CORRIGE	
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante approvazione del contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 132)	
X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola. C. 1974 Chimienti (Seguito dell'esame e rinvio).	
INTERROGAZIONI:	
5-04025 Tino Iannuzzi: Concentrazione nelle sedi INPS di Salerno e Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità nella provincia di Salerno	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-04547 Cominardi: Criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-04563 Tripiedi: Trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore edilizio	
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04760 Nicchi: Contrarietà del nostro Paese alle raccomandazioni dell'OMS sul dimezzamento dell'assunzione <i>pro capite</i> degli zuccheri negli alimenti	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-04762 Capelli: Pubblicità di acquisto di ovuli e prestazioni di utero in affitto	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-04761 Lenzi: Riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e suo inserimento nei nuovi LEA	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (Seguito dell'esame e rinvio)	
ALLEGATO 4 (Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 2.200 del relatore)	
AVVERTENZA	
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Atto n. 136 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante adozione della nota metodologica sulle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 140 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	
ALLEGATO (Proposta di parere presentata dai relatori)	1
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Elezione di un vicepresidente	1
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri (Svolgimento e conclusione)	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
Sulla pubblicità dei lavori	

	Mercoledì	18	febbraio	2015
--	-----------	----	----------	------

CONTRACTOR	DITALDIA
COMMISSIONE	PLENARIA:

Audizione del Procuratore generale della Repubblica facente funzioni presso la Corte di	
appello di Roma, Antonio Marini (Svolgimento e rinvio)	108
Comunicazioni del Presidente	108

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO	L'ASSEMBLEA	PARLAMENTARE	DEL	Consiglio		
d'Europa					$P_{\alpha \sigma}$	Ш



DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Roma, Mercoledì 18 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele NICO-LETTI.

Incontro con i candidati alla carica di componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura).

L'incontro si è svolto dalle 14 alle 16.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



€ 6,80

17SMC0003940